

UNDICESIMO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE
(gennaio 2013 - maggio 2014)



Torino
Palazzo Lascaris
luglio 2015

Progettazione e redazione a cura della
Direzione Processo legislativo

Hanno collaborato nella redazione per le rispettive competenze, dirigenti e funzionari delle seguenti
Strutture:

Staff della Direzione
Settore Commissioni consiliari
Settore Assemblea regionale
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale

Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e Banca Dati Arianna, della Direzione
Amministrazione, Personale e Sistemi informativi

Avvertenza:

I dati sono dedotti dalla banca dati "Arianna" per quanto attiene alla legislazione regionale

Coordinamento redazionale a cura della Segreteria della Direzione Processo legislativo

Pubblicazione sulla Intranet consiliare a cura del *Laboratorio web del Consiglio regionale*

Riproduzione a cura del Centro Stampa del Consiglio regionale

Il presente testo è disponibile sul sito: www.cr.piemonte.it

Indice

1. Introduzione.....	5
2. Analisi dell'attività istituzionale dell'Assemblea regionale.....	6
3. Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti.....	19
3.1. Leggi approvate nell'anno 2013.....	19
3.2. Leggi approvate nell'anno 2014.....	29
4. Le Commissioni Consiliari.....	30
4.1. dati delle Commissioni relativi all'anno 2013 – IX Legislatura.....	33
4.2. dati delle Commissioni relativi all'anno 2014 – IX Legislatura.....	40
4.3 Schede di lettura delle leggi più significative approvate nel periodo considerato.....	44
5. Gli strumenti di qualità della normazione: la valutazione delle politiche pubbliche	60
5.1 Premessa.....	60
5.2 Le principali attività svolte.....	61
5.3 Gli strumenti di avvio delle attività di valutazione.....	62
5.4. Le Clausole Valutative.....	63
5.5. Le "Missioni valutative".....	66
6. Partecipazione di genere.....	67
6.1. Premesse.....	67
6.2. Attività istituzionale svolta dalle Consigliere.....	69
7. La disciplina della prorogatio degli organi regionali: quale spazio di intervento per il legislatore regionale?.....	96
7.1. Oggetto e scopo dell'indagine.....	96
7.2. Cosa si intende "per prorogatio" e breve inquadramento storico della sua disciplina...	96
7.3. Analisi delle discipline regionali in materia di prorogatio.....	97
7.4. Analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di prorogatio delle Assemblee legislative regionali	99
7.5. Ricorso governativo contro la l.r. 21 maggio 2014 n. 32 della Regione Abruzzo.....	103
7.6. La posizione espressa in materia di prorogatio dal giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza instaurato a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte del 2010.....	104
7.7. Conclusioni.....	104
La disciplina della prorogatio all'interno degli Statuti regionali.....	106

1. Introduzione

Il rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte, giunto alla sua undicesima edizione, si occupa della produzione normativa realizzata nel periodo compreso tra gennaio 2013 e maggio 2014, in considerazione del fatto che la IX Legislatura si è conclusa anticipatamente in virtù dell'annullamento delle elezioni regionali da parte del TAR Piemonte in data 10 gennaio 2014, decisione confermata definitivamente dalla Corte di Cassazione il 17 aprile 2014; pertanto, le attività istituzionali illustrate nel rapporto sono state distinte a seconda dell'annata presa in considerazione.

Nel dettaglio, l'attuale rapporto illustra l'attività istituzionale e legislativa dell'Assemblea regionale, la modalità di approvazione delle leggi e degli emendamenti, nonché la partecipazione di genere, argomenti peraltro trattati anche nelle precedenti edizioni, così da permetterne una lettura sistematica e di raffronto.

La stessa attività legislativa è stata anche esaminata con riguardo ai lavori delle Commissioni, permanenti e speciali, tenendo in particolare conto delle ricadute dell'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare delle Commissioni in sede redigente e legislativa, introdotta in conformità con le previsioni statutarie.

Il rapporto analizza inoltre il sistema di garanzia istituzionale previsto per il miglioramento della qualità della normazione, rappresentato dal "Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche"; al riguardo, vengono illustrate le competenze e le attività del Comitato e viene anche fornito il quadro delle leggi regionali che contengono una clausola valutativa. Il Comitato, istituito ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento consiliare, è indicativo di come il Consiglio regionale del Piemonte sia particolarmente attivo in materia di qualità della formazione e non intenda abbandonare bensì al contrario rafforzare la valutazione delle politiche pubbliche.

Per concludere questa breve introduzione ai contenuti del rapporto qui presentato, si è anche ritenuto utile analizzare la disciplina vigente in materia di prorogatio degli organi regionali, al fine di evidenziare chiaramente la natura e l'ampiezza dei poteri esercitabili dai Consigli regionali in regime di prorogatio.

A tal fine, sono stati illustrati in dettaglio sia gli orientamenti principali espressi dalla Corte costituzionale in materia, sia i contenuti delle scelte effettuate da ciascuna Regione all'interno del proprio statuto per disciplinare la prorogatio della rispettiva assemblea legislativa.

2. Analisi dell'attività istituzionale dell'Assemblea regionale

Nel corso del 2013 il Consiglio regionale si è riunito complessivamente 84 volte, corrispondenti a 48 giornate, con un netto calo di attività rispetto al 2012 (142 sedute in 81 giornate), anche in termine di ore di dibattito (h. 201.46 a fronte di h. 316.49 nel 2012).



La legislatura si è conclusa anticipatamente a causa dell'annullamento delle elezioni regionali da parte del TAR Piemonte in data 10 gennaio 2014, decisione confermata definitivamente dalla Corte di Cassazione il 17 aprile 2014. Nel periodo di durata in carica del **2014**, il Consiglio regionale si è riunito in 11 giornate, per un totale di 15 sedute.

IX LEGISLATURA	
Anno 2013	Anno 2014
Sedute di Consiglio 84	Sedute di Consiglio 15
Giornate di Consiglio 48	Giornate di Consiglio 11
Durata totale (in ore) 201.46	Durata totale (in ore) 27.45

Per quanto riguarda il numero di sedute e di giornate di Consiglio, è possibile fare una comparazione con i corrispondenti periodi delle precedenti legislature (VI-VII-VIII), come meglio illustrato dai grafici che seguono.

Il 2014 può essere paragonato all'ultimo anno delle legislature prese in esame e non si rilevano sostanziali differenze.

Nel corso del 2013 si registra, in generale, un'attività inferiore a quella del 2012, sia in termini di sedute (84 rispetto a 142 nel 2012) sia in termini di giornate (48 rispetto a 81 nel 2012).



L'attività consiliare è stata analizzata e suddivisa nelle categorie già utilizzate in passato, ovvero:

1) attività legislativa - ricomprende il tempo dedicato alla discussione delle proposte o disegni di legge successivamente al licenziamento da parte della Commissione competente. Il dibattito consiliare si articola nelle fasi dello svolgimento di una o più relazioni illustrative e conseguente discussione generale, della discussione dell'articolato e di eventuali emendamenti

e/o subemendamenti ad esso riferiti, oltre che della votazione finale. Compare in questa attività anche il tempo dedicato ad esaminare possibili ordini del giorno presentati in relazione ai provvedimenti legislativi discussi (articolo 103 Regolamento) o a questioni pregiudiziali strettamente collegate (articolo 71).

A tale attività, occorre aggiungere il tempo dedicato alla discussione delle leggi esaminate in Commissione in sede legislativa, come previsto dall'articolo 30 del Regolamento consiliare. Nel 2013 le leggi approvate con questa modalità sono 5, con un discussione totale di circa 1 ora e 55 minuti; invece, non è stata approvata alcuna legge con questa modalità nello scorcio di legislatura del 2014.

2) attività amministrativa – si riferisce alla discussione inerente alle deliberazioni, ivi comprese quelle di approvazione di regolamenti, nomine, piani o programmi. Sotto questa voce è presente anche il tempo dedicato agli adempimenti necessari ad ogni inizio legislatura relativamente ad eventuali dimissioni e surrogazioni successive a rinunce alla carica di Consigliere regionale, nonché agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 22 dello Statuto e all'articolo 5 del Regolamento concernenti l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri Segretari del Consiglio regionale;

3) attività di indirizzo politico – viene preso in esame il tempo dedicato al dibattito di mozioni e ordini del giorno non strettamente collegati ad altri atti normativi, aventi come oggetto argomenti di competenza regionale o di interesse generale, iscritti come singoli punti all'ordine del giorno della seduta. Il loro svolgimento si articola nelle fasi di illustrazione, discussione e votazione finale;

4) sindacato ispettivo – il tempo dedicato a questa attività comprende lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, comprese le interrogazioni aventi carattere indifferibile e urgente e le interrogazioni a risposta immediata (le c.d. "question time"), tipologie di atti previste dal Regolamento interno in vigore dalla IX legislatura;



5) dibattiti politici – tale categoria comprende il tempo dedicato alle comunicazioni della Giunta regionale su argomenti di particolare interesse economico, politico e sociale, i Consigli straordinari convocati ad hoc su uno specifico tema e le assemblee aperte ex articolo 53 del Regolamento consiliare;



6) varie – questa voce di tipo residuale comprende il tempo dedicato alle questioni procedurali di tipo pregiudiziale o preliminare, i "fatti personali", i saluti alle persone in visita al palazzo, le commemorazioni di personaggi di spicco nell'ambito politico o culturale oppure che hanno avuto una presenza di rilievo per la Regione (di solito, ex Consiglieri).

La ripartizione dei tempi lavorativi in Aula (effettuata, per comodità di calcolo, in minuti), al netto delle pause, è stata la seguente:

2013		
ATTIVITÀ	PERCENTUALE	TOTALE minuti/ore
attività legislativa	37%	minuti 4.533 / ore 75.33
attività amministrativa	9%	minuti 1.076 / ore 17.56
attività di indirizzo politico	8%	minuti 987 / ore 16.27
sindacato ispettivo	16%	minuti 1.956 / ore 32.36
dibattiti politici	23%	minuti 2.755 / ore 45.55
varie	7%	minuti 799 / ore 13.19
TOTALE		minuti 12.106 / ore 201.46

2014 (fino al 16 aprile 2014)		
ATTIVITÀ	PERCENTUALE	TOTALE ORE
attività legislativa	61%	minuti 1.013 / ore 16.53
attività amministrativa	21%	minuti 349 / ore 5.49
attività di indirizzo politico	0%	minuti 5 / ore 0.05
sindacato ispettivo	0%	minuti 0 / ore 0.00
dibattiti politici	10%	minuti 165 / ore 2.45
varie	8%	minuti 133 / ore 2.13
TOTALE		minuti 1.665 / ore 27.45





Come in passato, prevale l'attività legislativa (funzione principale del Consiglio). Da rilevare invece la netta diminuzione del tempo dedicato alle attività "varie", dovuta certamente al fatto che il Regolamento vigente non prevede più la possibilità di intervenire sull'"ordine dei lavori", condizione che consentiva di dissertare sui più svariati argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

In aumento appare l'attività di indirizzo e dibattito politico, così come il tempo dedicato al sindacato ispettivo. Rispetto a quest'ultima tipologia pesa certamente l'introduzione delle nuove tipologie di atti e la possibilità di discuterne al di fuori delle sedute consiliari e senza la necessità della presenza del numero legale.

L'incremento del tempo dedicato al dibattito politico è da ricondurre alle molte sedute straordinarie (ex articolo 50 del Regolamento) e alle Comunicazioni della Giunta regionale (ex articolo 56 del Regolamento), tenutesi in numero rilevante anche nell'ultimo periodo della IX legislatura, in particolare nel 2013, ed elencate qui di seguito.

CONSIGLI REGIONALI STRAORDINARI (ART. 50 DEL REGOLAMENTO)	
8 gennaio 2013	Comunicazione del Presidente della Giunta regionale Cota in merito agli sviluppi della vicenda GEC S.p.A. e alle dichiarazioni dell'Assessore Casoni
26 marzo 2013	Gravi problematiche connesse al Trasporto Pubblico Locale piemontese – <i>atti di indirizzo collegati</i>
27 marzo 2013	Fondi regionali a sostegno della residenzialità e della domiciliarità degli anziani e non autosufficienti
23 luglio 2013	Piano di rientro in materia di TPL adottato ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013 e tagli al Trasporto Pubblico Locale
1 ottobre 2013	Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 85-6287 del 2 agosto 2013, recante 'Approvazione Piano Tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla DGR n. 45-4248 del 30 luglio 2012' – <i>atti di indirizzo collegati</i>
15 ottobre 2013	Riorganizzazione del servizio sanitario di emergenza e urgenza e predisposizione del bando regionale di mobilità volontaria per il reclutamento del 118 – <i>atti di indirizzo collegati</i>
26 novembre 2013	Proposta di modifica dell'applicazione dell'addizionale IRPEF regionale per l'anno 2014 – <i>atti di indirizzo collegati</i>


17 dicembre 2013	Tematiche relative al lavoro
19 dicembre 2013	Proseguimento dibattito su "Tematiche relative al lavoro" – <i>atti di indirizzo collegati</i>
23 dicembre 2013	Illegittimità degli atti amministrativi adottati dall'ASL TO 1"

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE	
26 febbraio 2013	Dimissioni dell'Assessore Giordano
19 marzo 2013	Ipotesi di dimissioni dell'Assessore Monferino
20 marzo 2013	Ridistribuzione e assegnazione di nuove deleghe assessorili
2 maggio 2013	Piano sul Trasporto Pubblico Locale
2 maggio 2013	Piano operativo della Sanità
14 maggio 2013	Comune di Mappano
21 maggio 2013	Modalità di proseguimento dell'esame della proposta di deliberazione n. 228 (Partecipate)
28 maggio 2013	Problematiche Sanità: Emodinamica e Federazioni sanitarie
4 giugno 2013	Proseguimento dibattito su "Problematiche Sanità: Emodinamica e Federazioni sanitarie"
17 settembre 2013	Sospensione calendario venatorio
24 settembre 2013	Istituzione del Comune di Mappano
2 ottobre 2013	Riduzione dell'attività di volo sulla base di Torino disposta da Alitalia – <i>atti di indirizzo collegati</i>
8 ottobre 2013	Reggia di Venaria
5 novembre 2013	Ospedale Valdese – <i>atti di indirizzo collegati</i>
12 novembre 2013	Caccia
26 novembre 2013	Situazione Regione Piemonte
10 dicembre 2013	Stato della trattativa tra le Regioni ed il governo nazionale sulla prossima programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020 – <i>atti di indirizzo collegati</i>



Procedendo all'osservazione degli ulteriori grafici prodotti, che rilevano l'attività del Consiglio nel 2013 messa a confronto con quelle degli anni 2011 e 2012, si constata una netta diminuzione dell'attività rispetto agli anni precedenti. In particolare, si rileva una riduzione del tempo dedicato all'attività legislativa (51,23% in meno) e del tempo dedicato all'attività amministrativa (65,23% in meno) rispetto al 2012; minori risultano le differenze (in più o in meno) per quanto riguarda le altre attività.

ATTIVITÀ CONSILIARE IX LEGISLATURA		
anno	minuti	ore
2011	16.498	274.58
2012	19.009	316.49
2013	12.106	201.46


anno ore	attività legislativa	attività amministrativa	indirizzo politico	sindacato ispettivo	dibattiti politici	varie	Totale ore
2011	95.01.00	11.30.00	52.01.00	40.00.00	63.10.00	13.16.00	274.58.00
2012	154.44.00	50.50.00	19.19.00	32.00.00	42.20.00	17.16.00	316.49.00
2013	75.33.00	17.56.00	16.27.00	32.36.00	45.55.00	13.19.00	201.46.00




Avendo a disposizione i dati di tre interi anni, è altresì possibile fare una rilevazione dell'andamento delle singole attività riferite agli anni 2011-2012-2013.




**Tempo dedicato alla discussione relativa all'indirizzo politico
Confronto andamento anni 2011-2012-2013**




**Tempo dedicato al sindacato ispettivo
Confronto andamento anni 2011-2012-2013**



**Tempo dedicato al dibattito politico
Confronto andamento anni 2011-2012-2013**



**Tempo dedicato all'attività consiliare
Confronto andamento anni 2011-2012-2013**



Come in passato, il picco di attività si registra principalmente nel corso dell'esame di provvedimenti finanziari o riguardanti la sanità.

Per il 2013, maggio è il mese in cui l'attività legislativa è stata più intensa; il dibattito ha riguardato l'esame del disegno di legge n. 299, *"Legge finanziaria per l'anno 2013"* (diventata legge regionale 7 maggio 2013, n. 8), del disegno di legge n. 300, *"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015"* (diventata legge regionale 7 maggio 2013, n. 9), del disegno di legge n. 225 *"Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)"* (diventata legge regionale 21 maggio 2013, n. 10).

Sempre nel mese di maggio 2013, si è svolta una corposa discussione per l'esame della proposta di legge n. 188, *"Abolizione del Garante per i diritti degli animali, del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale"*, presentata nel 2011. L'esame del provvedimento in questione si è poi concluso con il rinvio alla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, per poi essere dichiarata decaduta in data 29 giugno 2014.

Da evidenziare il tempo considerevole dedicato al dibattito politico nei mesi di marzo e ottobre; per il mese di marzo, in occasione dei Consigli regionali straordinari dedicati a *"Gravi problematiche connesse al Trasporto Pubblico locale piemontese"* (26 marzo) e a *"Fondi regionali a sostegno della residenzialità e della domiciliarità degli anziani e non autosufficienti"* (27 marzo), nonché a seguito delle Comunicazioni della Giunta regionale aventi ad oggetto *"Ridistribuzione e assegnazione di nuove deleghe assessorili"* (20 marzo).

Nel mese di ottobre, invece, la discussione si è svolta in occasione dei Consigli regionali straordinari dedicati a *"Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 85-6287 del 2 agosto 2013, recante 'Approvazione Piano Tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla DGR n. 45-4248 del 30 luglio 2012'"* (1° ottobre) e a *"Riorganizzazione del servizio sanitario di emergenza e urgenza e predisposizione del bando regionale di mobilità volontaria per il reclutamento del 118"* (15 ottobre) nonché a seguito delle Comunicazioni della Giunta regionale aventi ad oggetto *"Riduzione dell'attività di volo sulla base di Torino disposta da Alitalia"* e *"Inchiesta in corso riguardante gli appalti alla Reggia di Venaria"*.

3. Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti

Nell'anno 2013 sono state approvate 26 leggi regionali.

Occorre segnalare che di queste 26 leggi, 5 sono state approvate in sede legislativa¹. Infatti, come già ricordato, con l'avvio della legislatura è entrato in vigore il nuovo Regolamento interno che prevede, all'articolo 30, l'esame dei progetti di legge in tale sede.

Come si evince dallo schema grafico delle leggi approvate nel 2013 sono state approvate 3 leggi di revisione dello Statuto, ai sensi degli articoli 101 e 102 dello Statuto. Le leggi statutarie hanno una numerazione a se stante, sono infatti numerate in ordine cronologico indipendentemente dalla legislatura.

Occorre sottolineare che le modifiche introdotte dalla legge statutaria 21 marzo 2013, n. 3 agli articoli 17, 50 e 55 dello Statuto della Regione Piemonte entreranno in vigore con la decima legislatura.

3.1. Leggi approvate nell'anno 2013

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
Legge regionale del 25 gennaio 2013, n. 1 "Istituzione del Comune di Mappano".	3	Maggioranza	41 voti favorevoli 1 voto contrario 1 astensione 1 non partecipante	SI	1
Legge regionale del 30 gennaio 2013, n. 2 "Proroga all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2013".	2	Maggioranza	31 voti favorevoli 18 voti contrari 1 non partecipante	NO	2
Legge regionale statutaria del 21 marzo 2013, n. 3 "Modifiche all'articolo 17, all'articolo 50 e all'articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)".	4	Maggioranza	43 voti favorevoli 1 voto contrario 2 non partecipanti	SI (esaminati in prima deliberazione)	2

¹ Per un'analisi puntuale dell'attività svolta in sede legislativa si rinvia al paragrafo 4.

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
<p>Legge regionale del 25 marzo 2013, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionale in materia di urbanistica e edilizia”.</p>	90	Maggioranza	31 voti favorevoli 6 voti contrari 14 astensioni 1 non partecipante	SI	39
<p>Legge regionale del 27 marzo 2013, n. 4 “Ulteriore proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2013”.</p>	2	Maggioranza	28 voti favorevoli 17 voti contrari 1 non partecipante	NO	1
<p>Legge regionale statutaria 9 aprile 2013, n. 4 “Istituzione del Collegio dei revisori dei Conti. Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)”.</p>	1	Unanimità	45 voti favorevoli	NO	2
<p>Legge regionale 29 aprile 2013, n. 5 “Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell’attività di estetista).” (Approvata dalla III Commissione in sede legislativa).</p>	24	Unanimità	34 voti favorevoli	NO	1

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
Legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 “Disposizioni regionali in materia agricola”.	11	Unanimità	29 voti favorevoli 17 non partecipanti	SI	1
Legge regionale 29 aprile 2013, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte)” (Approvata dalla VI Commissione in sede legislativa).	7	Unanimità	38 voti favorevoli	NO	1
Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l'anno 2013.”	42	Maggioranza	27 voti favorevoli 4 voti contrari 2 non partecipanti	SI	3
Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”.	16	Unanimità	27 voti favorevoli 1 non partecipante	SI	1
Legge regionale 21 maggio 2013, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).”	2	Unanimità	28 voti favorevoli 19 non partecipanti	NO	2

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
<p>Legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5 “Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).”</p>	5	Maggioranza	42 voti favorevoli 1 voto contrario	NO	2
<p>Legge regionale 25 giugno 2013, n. 11 “Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.”</p>	4	Maggioranza	37 voti favorevoli 2 astensioni 4 non partecipanti	SI	1
<p>Legge regionale 3 luglio 2013, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani)”. (Approvata dalla II Commissione in sede legislativa).</p>	1	Unanimità	32 voti favorevoli	NO	1


Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
<p>Legge regionale 3 luglio 2013, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) ed alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione della anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza della attività dei Gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)”. (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa).</p>	4	Maggioranza	43 voti favorevoli 1 voto contrario	NO	1
<p>Legge regionale 16 luglio 2013, n. 14 “Norme in materia di Panificazione”.</p>	10	Maggioranza	30 voti favorevoli 8 astensioni 4 non partecipanti	SI	2
<p>Legge regionale 6 agosto 2013, n. 15 “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012”.</p>	8	Maggioranza	28 voti favorevoli 19 voti contrari 1 non partecipante	NO	1

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
Legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”.	6	Maggioranza	29 voti favorevoli 17 voti contrari 2 non partecipanti	SI	3
Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013”.	38	Maggioranza	28 voti favorevoli 5 astensioni 11 non partecipanti	SI	3
Legge regionale 12 agosto 2013, n. 18 “Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie)”.	4	Unanimità	39 voti favorevoli 1 non partecipante	NO	1
Legge regionale 29 ottobre 2013, n. 19 “Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015”.	4	Unanimità	36 voti favorevoli 8 non partecipanti	NO	1

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
<p>Legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali”.</p>	5	Unanimità	39 voti favorevoli 7 non partecipanti	SI	1
<p>Legge regionale 19 novembre 2013, n. 21 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).”</p>	16	Unanimità	41 voti favorevoli 2 non partecipanti	SI	1
<p>Legge regionale 4 dicembre 2013, n. 22 “Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi)”. (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa).</p>	2	Unanimità	53 voti favorevoli	SI	1
<p>Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF”.</p>	4	Maggioranza	30 voti favorevoli 17 voti contrari 1 non partecipante	NO	1



Suddividendo le 26 leggi approvate per tipologia di presentatori risulta che:

- 16 Disegni di legge, pari al 62%, sono di iniziativa della Giunta regionale;
- 10 Proposte di legge, pari al 38%, sono di iniziativa dei Consiglieri;




Sono stati, infine, esaminati i dati relativi alla tipologia di approvazione delle leggi (unanimità o maggioranza), alla presenza o meno di emendamenti in fase di esame d'aula, al loro esito e percentuale di successo, evidenziando anche le caratteristiche dei presentatori (maggioranza, Giunta regionale, opposizione o congiunti).

Nell'anno 2012 il 63% delle leggi è stato approvato all'unanimità dei votanti mentre il 37% a maggioranza. Nell'anno 2013 la percentuale di votazione delle leggi all'unanimità raggiunge il 46%.




Per quanto riguarda la presenza di emendamenti ed il loro esito, si può osservare che le leggi approvate in via definitiva con emendamenti sono il 79% del totale per l'anno 2012 ed il 50% per l'anno 2013.



Analizziamo ora i dati relativi ai presentatori degli emendamenti ed alla percentuale di successo nell'approvazione come descritto nei grafici seguenti.



Nel 2012 il 14% degli emendamenti presentati è stato approvato, il 40% respinto e il 46% ritirato; nel 2013 il 15% degli emendamenti presentati è stato approvato, il 69% respinto ed il 16% ritirato. Si tratta evidentemente di emendamenti di pressione e sollecitazione politica al fine di ottenere modifiche significative alle leggi.

Occorre tener conto che l'alto numero degli emendamenti ritirati e respinti è anche conseguenza dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 84 del Regolamento interno del Consiglio, che recita: "Qualora la Giunta regionale ravvisi, per motivi di urgenza e necessità di un'approvazione celere di un disegno di legge dalla stessa presentato ha facoltà di proporre, prima della votazione di ciascun articolo, gli emendamenti necessari ad esprimere l'orientamento conclusivo del provvedimento. Tali emendamenti sono votati per primi e la loro approvazione fa decadere ogni emendamento per singolo articolo".




Vediamo ora la tipologia di presentatori degli emendamenti.

Sia nel 2012 che nel 2013 le percentuali sono pressochè simili per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti, infatti la percentuale riferita all'opposizione si attesta sul valore dell'86% e 87% nei due anni considerati.



Possiamo notare come fra i due anni presi in esame si evidenzia un'inversione di tendenza. Infatti, nel 2013 appare chiaro come vi sia una diminuzione della percentuale degli emendamenti approvati dell'opposizione.



3.2. Leggi approvate nell'anno 2014

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
Legge regionale del 5 Febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”.	19	Unanimità	26 voti favorevoli 1 non partecipante	SI	4
Legge regionale del 5 Febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”.	16	Unanimità	25 voti favorevoli 2 non partecipanti	SI	3
Legge regionale del 14 marzo 2014, n. 3 “Legge sulla montagna”.	17	Maggioranza	32 voti favorevoli 1 voto contrario 4 non partecipanti	SI	2
Legge regionale del 15 aprile 2014, n. 4 “Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari”.	5	Maggioranza	34 voti favorevoli 8 astensioni 1 non partecipante	NO	1
Legge regionale del 18 aprile 2014, n. 5 “Interventi urgenti di adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) ed alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)”.	4	Unanimità	23 voti favorevoli 10 non partecipanti	NO	1

4. LE COMMISSIONI CONSILIARI

Le Commissioni consiliari, organi del Consiglio regionale in base alla previsione di cui all'articolo 21 dello Statuto, svolgono in via prevalente attività normativa attraverso l'esame preventivo e istruttorio dei progetti di legge e, in genere, delle proposte di deliberazione di competenza consiliare.

Con l'insediamento della IX legislatura e la conseguente entrata in vigore del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale, sono state istituite sei Commissioni consiliari permanenti, in base ad articolazione di competenze per materia, secondo il seguente schema:

- I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche Comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto.
- II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; Comunicazioni.
- III Commissione: Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori.
- IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.
- V Commissione: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.
- VI Commissione: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.

È opportuno inoltre ricordare che, oltre alle Commissioni permanenti è possibile, in base alle previsioni statutarie e regolamentari, procedere all'istituzione di Commissioni speciali, di durata circoscritta e di oggetto definito.

Più nello specifico è prevista la costituzione di Commissioni speciali di indagine per l'approfondimento di argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione o di Commissioni speciali di inchiesta su materie di interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Sulla base di tale presupposto statutario, con deliberazione del Consiglio regionale n. 137-42722 dell'8 novembre 2011 è stata istituita la Commissione speciale di indagine sui fatti concernenti la sanità piemontese, sugli appalti pubblici e sulla gestione delle gare d'appalto bandite dalla Società di Committenza Regione Piemonte (SCR), mentre con deliberazione del

Consiglio regionale n. 136-42717 dell'8 novembre 2011 è stata istituita la Commissione speciale di inchiesta sulla gestione dell'urbanistica regionale.

Per entrambi gli organismi le relative deliberazioni istitutive hanno previsto un termine di attività fissato in sei mesi dall'insediamento, ma la complessità delle tematiche trattate hanno imposto la necessità di una proroga dei lavori.

In particolare la Commissione d'inchiesta sull'urbanistica regionale ha protratto la propria attività fino al 17 dicembre 2012, approvando una relazione scritta poi validata dall'Assemblea regionale con Deliberazione del Consiglio regionale n. 201-47590 del 20/12/2012.

Anche la Commissione d'indagine su appalti, sanità e SCR ha prolungato la propria attività e, in base alla previsione di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 247-29214 del 24 settembre 2013, ha terminato i propri lavori il 24 marzo 2014.

Alle Commissioni permanenti sono assegnati progetti di legge e proposte di deliberazione di norma per l'esame in sede referente, ai fini del licenziamento di un testo da trasmettere in Aula consiliare per la definitiva approvazione.

Alle Commissioni, inoltre, possono essere assegnate richieste di parere preventivo da esprimere nei confronti di atti deliberativi della Giunta regionale quando ciò sia richiesto dallo Statuto o dalle leggi regionali.

Le Commissioni possono, altresì, esprimere pareri consultivi nei confronti di altre Commissioni su richiesta di queste ultime.

Degno di nota è il parere di compatibilità finanziaria che deve obbligatoriamente essere richiesto, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, alla Commissione bilancio ogni volta che una Commissione competente per materia esamina un progetto di legge che comporti nuove o maggiori spese, funzione che ha progressivamente rivestito sempre maggiore importanza alla luce dei controlli annuali della Corte dei Conti sulla quantificazione degli importi delle norme finanziarie relative a leggi con impegni di spesa nonché sulle relative metodologie di copertura.

Alle Commissioni, infine, può essere assegnato l'esame di interrogazioni, di mozioni, di ordini del giorno e di petizioni.

Un'attenzione particolare merita di essere riservata alle **consultazioni**, ossia alla facoltà conferita dallo Statuto alle Commissioni consiliari di ascoltare, in via preventiva all'esame di merito di un provvedimento, i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni economiche di categoria e delle altre associazioni di rilevanza tematica.

Oltre alle consultazioni in forma classica, con l'intervento fisico dei soggetti invitati ad una apposita seduta di Commissione, si è sempre più sviluppata la tipologia delle cosiddette "consultazioni *online*", che consistono nell'invito rivolto ai soggetti esterni affinché questi provvedano all'inoltro di memorie scritte senza la partecipazione ad un'apposita seduta dedicata.

È utile ricordare che tutte le osservazioni pervenute in formato informatico sono veicolate sul sito del Consiglio regionale alla sezione "dossier virtuale" dei provvedimenti oggetto di trattazione.

Seguono i dati dell'attività delle Commissioni, riferiti rispettivamente all'anno 2013 ed ai primi cinque mesi dell'anno 2014 (IX Legislatura).

4.1. DATI DELLE COMMISSIONI RELATIVI ALL'ANNO 2013 – IX LEGISLATURA

Per l'anno 2013 le sedute in sede referente delle Commissioni permanenti e speciali sono riassumibili nella seguente tabella, dalla quale risulta che la tipologia di seduta prevalente, almeno per le Commissioni permanenti, è quella ordinaria, destinata allo svolgimento di attività legislativa o comunque normativa ed allo svolgimento di attività di indirizzo o di controllo.

	Sedute ordinarie	Sedute congiunte	Consultazioni	Consultazioni congiunte	Audizioni	Audizioni congiunte	Incontri	Incontri congiunti	Sopralluoghi	Sopralluoghi congiunti	Indagini conoscitive	Totale sedute per Commis.
I Commissione	75	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0	84
II Commissione	16	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	24
III Commissione	28	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	35
IV Commissione	34	1	0	0	10	0	1	0	0	0	0	46
V Commissione	23	5	0	1	4	1	2	0	1	0	0	37
VI Commissione	24	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	30
Comm. spec. Sanità SCR	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	16
Comm. spec. Legalità	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	12
Totale sedute per tipologia	218	11	8	2	35	6	3	0	1	0	0	284

Piuttosto importante risulta anche l'attività che le Commissioni hanno svolto con la partecipazione di soggetti esterni ad audizioni su tematiche ed argomenti definiti.

Numericamente consistente è infatti il numero di **audizioni**, svolte in particolar modo dalle Commissioni speciali per l'approfondimento degli argomenti sottesi al mandato di attività ricavabile dalle relative deliberazioni istitutive.

Oltre alle sedute in sede referente, nel corso del 2013 si sono inoltre svolte cinque sedute in **sede legislativa**.

Come già evidenziato nel precedente numero del rapporto sulla legislazione, il nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale ha introdotto la possibilità di assegnare un progetto di legge ad una Commissione permanente per l'esame e la sua conseguente approvazione in sede legislativa, senza il successivo passaggio in Aula consiliare. L'assegnazione di un progetto di legge in sede legislativa presuppone l'unanimità dei consensi da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

A differenza della votazione di un progetto di legge in Aula, dove ogni Consigliere esprime singolarmente il proprio voto, in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del

Regolamento, il voto è espresso a nome del Gruppo, da uno o più Consiglieri delegati dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.

Nel corso dell'anno 2013, delle 23 leggi complessivamente approvate, le seguenti cinque sono state approvate in sede legislativa:

- Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)", approvata in sede legislativa dalla III Commissione.
- Legge regionale 29 aprile 2013, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte)", approvata in sede legislativa dalla VI Commissione.
- Legge regionale 3 luglio 2013, n. 12, "Modifiche alla legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani)", approvata in sede legislativa dalla II Commissione.
- Legge regionale 3 luglio 2013, n. 13, "Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) ed alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei Gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)", approvata in sede legislativa dalla I Commissione.
- Legge regionale 4 dicembre 2013, n. 22, "Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi)", approvata in sede legislativa dalla I Commissione.

Tornando ai lavori in **sede referente**, in base all'articolazione sopra elencata, nel corso del periodo della IX Legislatura compreso nell'anno 2013, sono stati assegnati alle Commissioni consiliari permanenti i seguenti provvedimenti:

Disegni di legge: 19 (11,45 %)


Proposte di Legge: 40 (1,81 %)

Proposte di deliberazione del Consiglio regionale: 20 (12,05 %)

Proposte di legge dell'Ufficio di Presidenza: 3 (1,81 %)


Pareri Obbligatoriosi di compatibilità finanziaria: 12 (7,23 %)

Pareri preventivi: 23 (13,86 %)
 Pareri consultivi: 12 (7,23 %)
 Interrogazioni: 21 (12,65 %)
 Ordini del giorno: 1 (0,60 %)
 Petizioni: 12 (7,23 %)
 Mozioni: 3 (1,81 %)



Nell'ambito delle proposte di legge complessivamente assegnate, considerandole sia in sede referente che in sede legislativa, se si prende in considerazione il numero dei provvedimenti in rapporto alla fonte d'iniziativa, i dati per l'anno 2013 sono i seguenti:

Proposte di legge presentate dalla maggioranza: 15 (33,33 %)
 Proposte di legge presentate dall'opposizione: 19 (42,22 %)
 Proposte di legge presentate congiuntamente (maggioranza/opposizione): 6 (13,33 %)
 Proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza: 4 (8,89 %)
 Proposte di legge presentate da enti locali: 1 (2,22 %)
 Proposte di legge presentate da iniziativa popolare: 0 (0 %)



Come si evince dai dati, per il periodo considerato vi è una leggerissima prevalenza dell'iniziativa legislativa di opposizione (42,22 %), seguita a breve distanza dall'iniziativa della maggioranza (33,33 %); seguono distaccate l'iniziativa congiunta di maggioranza ed opposizione (13,33 %), le proposte di legge dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio (8,89 %) ed infine l'iniziativa degli enti locali (2,22 %).

A fronte dei provvedimenti assegnati sopra ricordati, nell'anno 2013 le Commissioni consiliari hanno licenziato in sede referente i seguenti provvedimenti:

Disegni di legge: 15 (25,42 %)

Proposte di legge: 4 (6,78 %)

Proposte di deliberazione del Consiglio regionale: 14 (23,73 %)

Pareri obbligatori di compatibilità finanziaria: 1 (1,69 %)


Pareri preventivi: 25 (42,37 %)

Interrogazioni: 0 (0 %)

Ordini del giorno: 0 (0 %)

Petizioni: 0 (0 %)

Mozioni: 0 (0 %)




Con riferimento al numero dei progetti di legge licenziati in sede referente, si può osservare che si tratta quasi esclusivamente di progetti di legge di natura congiunta (maggioranza ed opposizione):

provvedimenti licenziati presentati dalla maggioranza: 0 (0 %)


provvedimenti licenziati presentati dall'opposizione: 0 (0 %)

provvedimenti licenziati congiunti maggioranza/opposizione: 3 (75,0 %)


provvedimenti licenziati di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza: 1 (25,0 %)



Nel corso dell'anno 2013 i provvedimenti oggetto di **consultazione** con la presenza dei soggetti interessati sono stati in tutto 8; sono stati invitati alle consultazioni complessivamente 543 soggetti. I soggetti partecipanti sono stati in tutto 82, con una percentuale pari al 15,10% rispetto al totale degli invitati.



Nel corso del 2013 i provvedimenti oggetto di esclusiva **consultazione online** sono stati in tutto 12; i soggetti invitati sono stati complessivamente 550, di cui 97 hanno risposto alla consultazione, per una percentuale pari al 17,64% rispetto al totale degli invitati.



4.2. DATI DELLE COMMISSIONI RELATIVI ALL'ANNO 2014 – IX LEGISLATURA

Per l'anno 2014, per la parte dell'anno relativa alla sola IX Legislatura (periodo gennaio-maggio), le sedute delle Commissioni permanenti e speciali sono invece riassumibili nella seguente tabella:

	Sedute ordinarie	Sedute congiunte	Consultazioni	Consultazioni congiunte	Audizioni	Audizioni congiunte	Incontri	Incontri congiunti	Sopralluoghi	Sopralluoghi congiunti	Indagini conoscitive	Totale sedute per Commis.
I Commissione	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
II Commissione	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
III Commissione	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
IV Commissione	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
V Commissione	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
VI Commissione	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Comm. spec. Legalità	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Totale sedute per tipologia	42	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44

Nei cinque mesi considerati non si sono svolte sedute in sede legislativa, così come non si sono svolte sedute in sede redigente.

In base all'articolazione sopra elencata, nel corso del periodo della IX Legislatura compreso nell'anno 2014, in sede **referente** sono stati assegnati alle Commissioni consiliari permanenti i seguenti provvedimenti:

Disegni di legge: 1 (3,85 %)

Proposte di Legge: 6 (23,08 %)

Proposte di deliberazione del Consiglio regionale: 4 (15,38 %)

Proposte di legge dell'Ufficio di Presidenza: 0 (0 %)

Pareri Obbligatoriosi di compatibilità finanziaria: 1 (3,85 %)

Pareri preventivi: 11 (42,31 %)


Pareri consultivi: 1 (3,85 %)

Interrogazioni: 0 (0 %)

Ordini del giorno: 0 (0 %)

Petizioni: 2 (7,69 %)

Mozioni: 0 (0 %)



Nell'ambito delle proposte di legge assegnate, se si prende in considerazione il numero dei provvedimenti in rapporto alla fonte d'iniziativa, i dati per il periodo gennaio-maggio 2014 - IX legislatura sono i seguenti:

Proposte di legge presentate dalla maggioranza: 1 (16,67 %)


Proposte di legge presentate dall'opposizione: 4 (66,67%)

Proposte di legge presentate congiuntamente (maggioranza/opposizione): 1 (16,67 %)

Proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza: 0 (0 %)

Proposte di legge presentate da enti locali: 0 (0 %)

Proposte di legge presentate da iniziativa popolare: 0 (0 %)



Come si evince dai dati, per il periodo considerato vi è una prevalenza dell'iniziativa legislativa di opposizione (66,67%); in subordine seguono, a pari merito, l'iniziativa congiunta di maggioranza ed opposizione (16,67%) ed i progetti di legge dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio (16,67 %).

A fronte dei provvedimenti assegnati sopra ricordati, nei primi cinque mesi dell'anno 2014 le Commissioni consiliari hanno licenziato in sede referente i seguenti provvedimenti:

Disegni di legge: 4 (21 %)

Proposte di legge: 1 (5 %)

Proposte di deliberazione del Consiglio regionale: 3 (16 %)

Pareri obbligatori di compatibilità finanziaria: 0 (0 %)


Pareri preventivi: 11 (58 %)

Interrogazioni: 0 (0 %)


Ordini del giorno: 0 (0 %)

Petizioni: 0 (0 %)

Mozioni: 0 (0 %)



Con riferimento al numero dei progetti di legge licenziati in sede referente, per il periodo gennaio-maggio 2014 – IX legislatura si registra il licenziamento di un solo progetto di legge, di natura congiunta (maggioranza ed opposizione):



Nel corso del periodo gennaio-maggio dell'anno 2014 – IX legislatura non si sono svolte consultazioni.

4.3. Schede di lettura delle leggi più significative approvate nel periodo considerato

Per le principali leggi regionali aventi ricadute applicative dirette nei confronti della cittadinanza vengono redatte schede descrittive che riassumono i contenuti del provvedimento e mettono in evidenza gli eventuali fondi stanziati, nonché le scadenze ivi previste.

Si riportano qui di seguito le principali schede descrittive redatte per le leggi regionali approvate nel 2013 nonché nei mesi del 2014 imputabili alla IX legislatura.

LEGGE regionale n. 6 del 29 aprile 2013

Publicata sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 17 del 30 aprile 2013

Entrata in vigore il 2 agosto 2013

Titolo ufficiale	Disposizioni regionali in materia agricola
Titolo divulgativo	Legge in materia di agricoltura
<i>Materia di riferimento</i>	<input type="text" value="Agricoltura"/> <input type="text" value="Agricoltura"/>
Obiettivo della legge	La legge regionale si pone l'obiettivo di mettere in atto una molteplicità di interventi finalizzati allo sviluppo e al rafforzamento del comparto agricolo piemontese. Si provvede altresì alla modifica di alcune parti di leggi regionali vigenti al fine di prevederne una disciplina aggiornata alla situazione attuale.
Contesto della legge	In questi ultimi anni l'agricoltura ha assunto un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo economico piemontese sia come soddisfacimento dei bisogni alimentari della popolazione, puntando alla messa a disposizione per il consumatore di produzioni di elevata qualità, sia come strumento di conservazione e di riequilibrio del territorio rurale e di tutela dell'ambiente e della biodiversità, all'interno della cosiddetta multifunzionalità del settore agricolo. Ne consegue l'esigenza da parte della Regione di contribuire al consolidamento di un settore che attraversa un periodo di difficoltà economica, mettendo in atto alcuni interventi che, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, concorrano allo sviluppo del comparto agricolo piemontese.
Sintesi dell'articolo	Il provvedimento si compone di undici articoli. L'articolo 1 istituisce un aiuto, nell'ambito del regime degli aiuti de minimis previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, finalizzato alla copertura degli interessi bancari sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie che hanno stipulato per conto dei propri soci delle polizze assicurative

agevolate contro le avversità atmosferiche, a garanzia dei contributi statali previsti dalla normativa vigente, relativamente ai premi delle annualità dal 2007 al 2011.

Con l'articolo 2 si intende rafforzare il sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria. A fronte della perdurante difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, si è ritenuto opportuno e necessario agire con la razionalizzazione e la stabilizzazione del sistema delle garanzie a beneficio delle imprese agricole, attraverso l'intervento sulla struttura patrimoniale dei confidi, composti prevalentemente da imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile, mediante la concessione di prestiti quindicennali da rimborsare alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale, decurtato delle somme eventualmente utilizzate a copertura delle perdite per interventi in garanzia a favore delle imprese socie, e incrementato degli interessi.

L'articolo 3 provvede ad eliminare un adempimento che ha perso nel tempo la funzione originaria, diventando anacronistico. Già altre Regioni (Puglia, Emilia-Romagna e Toscana) hanno provveduto con norme analoghe ad escludere la necessità di licenze regionali per lo svolgimento delle attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, con evidente risparmio di tempo per le aziende agricole e per gli uffici competenti (province).

Considerato che la zootecnia dei territori montani del Piemonte rappresenta una delle principali risorse in termini economici, di conservazione paesaggistica, di utilizzo del territorio e di produzione di qualità, con l'articolo 4 la Regione intende fornire, nell'interesse della collettività piemontese, un supporto tecnico-amministrativo alla proprietà, soprattutto quella pubblica, ed agli allevatori al fine di migliorare i rapporti contrattuali e gli aspetti gestionali per il conseguimento degli obiettivi ambientali e territoriali, sia richiamando il rispetto delle leggi nazionali in materia di contratti agrari e di affitto dei fondi rustici, sia con l'emanazione di apposite disposizioni da parte della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

L'articolo 5 modifica l'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), con l'intento di adeguare alla situazione attuale la tipologia di enti aventi finalità di ricerca (quali ad esempio le fondazioni) cui la Regione può aderire: a tale fine il termine "istituzioni" è stato sostituito con la parola "enti". Considerato inoltre che non tutti gli enti di ricerca presentano quote annuali di partecipazione, si è provveduto a disciplinare anche tale eventualità.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), che scaturiscono dalla necessità di adeguare le norme al nuovo quadro legislativo venutosi a creare dopo l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, relativo al decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvenuta con l'adozione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 comunemente conosciuto come "decreto taglia leggi". Il suddetto d.p.r. era stato richiamato nell'articolo 2 della legge regionale n. 39/1980, laddove attribuiva alle province i compiti relativi all'attività di vigilanza sulla preparazione e sul

commercio di prodotti agricoli. Si è pertanto dovuto tenere conto del nuovo quadro normativo di riferimento elaborando la modifica agli articoli 1 e 2 della legge regionale citata al fine di garantire l'azione di vigilanza e controllo sul comparto vitivinicolo regolamentata dalla stessa legge regionale, scongiurando, in tal modo, la limitazione all'azione delle province.

Le modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), contenute nell'articolo 7 del presente provvedimento, consentono di semplificare e di snellire le procedure di approvazione delle modifiche degli statuti dei consorzi gestori dei comprensori irrigui e di favorire il riordino irriguo e la predisposizione di progetti per opere irrigue considerate strategiche.

L'articolo 8 prescrive l'analisi delle ricadute economiche e sociali della normativa regionale sul settore agricolo, in quanto lo stesso è sottoposto a proposte di normative inerenti a vari ambiti (ambiente, pianificazione territoriale, sanità, ecc.) che spesso non valutano la specificità di tale settore, caratterizzato da una pluralità di piccole o piccolissime aziende, per le quali va considerato che il territorio e l'ambiente risultano indispensabili fattori di produzione.

L'articolo 9 prevede misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, attribuendo al Settore fitosanitario regionale il compito di: istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione di malattie pericolose; ingiungere l'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi; vietare temporaneamente la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi; prescrivere le misure fitosanitarie necessarie. Nell'articolo sono anche individuate le sanzioni per i soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati o che violino gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata ai competenti uffici della Regione e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale.

Con l'articolo 10 è prevista la notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, degli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità di quanto previsto nei regolamenti comunitari di esenzione.

Infine nell'articolo 11 è contenuta la norma finanziaria.

Soggetti interessati

- province, comuni e unioni montane;
- operatori del settore agricolo (agricoltori, allevatori, viticoltori);
- consorzi di difesa delle colture agrarie;
- cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi;
- enti pubblici proprietari di pascoli montani e malghe;
- enti aventi finalità di ricerca in agricoltura;
- consorzi gestori dei comprensori irrigui.

Modifica legge precedenti

SI NO

Se SI in che modo?

L'articolo 5 apporta le seguenti modifiche testuali all'articolo 47

della legge regionale n. 63/1978:

- il comma 1 sostituisce nel comma quinto dell'articolo 47 la parola: "istituzioni" con la parola: "enti";
- il comma 2 sostituisce il comma sesto dell'articolo 47;
- il comma 3 sostituisce il comma settimo dell'articolo 47;
- il comma 4 sostituisce il comma nono dell'articolo 47.

L'articolo 6 apporta le seguenti modifiche testuali alla legge regionale n. 39/1980:

- il comma 1 sostituisce il comma primo dell'articolo 1 della legge regionale n. 39/1980;
- il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 39/1980.

Infine l'articolo 7 modifica nel seguente modo la legge regionale n. 21/1999:

- il comma 1 aggiunge il comma 5 bis nell'articolo 45;
- il comma 2 inserisce il comma 4 bis nell'articolo 51.

Strutture regionali addette all'attuazione della legge

Agricoltura

SI NO

Se SI per cosa?

Stanzia fondi

L'articolo 11 stanZIA 1 milione di euro per ciascun anno del biennio 2013-2014 per gli oneri derivanti dagli aiuti di cui all'articolo 1, finalizzati alla copertura degli interessi bancari sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie che hanno stipulato in nome e per conto dei propri soci delle polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche.

Sempre all'articolo 11 si prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del biennio 2013-2014 per gli interventi previsti dall'articolo 2 finalizzati al rafforzamento del sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria.

SI NO

<http://www.cr.piemonte.it/cms/leggi-e-banche-dati/finanziamenti.html>

Prevede l'erogazione di contributi?

L'articolo 1 istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis, finalizzato alla copertura degli interessi bancari sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie che hanno stipulato in nome e per conto dei propri soci delle polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche, a garanzia dei contributi statali previsti dalla normativa vigente, per i premi delle annualità 2007-2011.

L'articolo 2 prevede un intervento a sostegno delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi composti in misura prevalente da imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile, concedendo prestiti quindicennali da rimborsare alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale, decurtato delle somme eventualmente utilizzate a copertura delle perdite per interventi di garanzia a favore delle imprese socie e incrementato degli interessi.

SI NO

Prevede scadenze?

Se Si Quali?

<p>Prevede sanzioni?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si Quali? In quali casi?</p> <p>All'articolo 9 viene prevista una sanzione amministrativa per i soggetti che non rispettino l'obbligo di estirpazione delle piante infette entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale pari a 0.3 euro per metro quadrato di superficie interessata, con un minimo di 1.500,00 euro.</p> <p>Inoltre, sempre in base all'articolo 9, chiunque violi gli obblighi relativi all'esecuzione dei trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale è punito con una sanzione amministrativa da 200,00 a 1.200,00 euro.</p> <p>La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 comporta altresì a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo.</p>
<p>Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se SI indicare quali</p> <p>L'articolo 1 prevede che la Giunta regionale stabilisca con propria deliberazione le disposizioni attuative relative agli aiuti per la copertura dei costi sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie per la stipula, in nome e per conto dei propri soci, di polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche.</p> <p>All'articolo 2 viene demandata ad una deliberazione della Giunta regionale la disciplina dei criteri e delle modalità attuative concernenti gli interventi per rafforzare il sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 4, la Giunta regionale deve approvare, sentito il parere della commissione consiliare competente, le disposizioni relative alle procedure per l'affitto dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, nonché alle condizioni contrattuali e gestionali generali.</p>
<p>Altre leggi collegate che può essere utile consultare</p>	<p>http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/</p> <p>legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63</p> <p>legge regionale 13 maggio 1980, n. 39</p> <p>legge regionale 9 agosto 1999, n. 21</p>
<p>Note</p>	<p>Vai al Dossier virtuale della legge</p> <p>http://intranet.consiglioregionale.piemonte.it/dvplitr/jsp/dossierSelezionato.jsp?PDL=90265</p>

LEGGE regionale n. 11 del 25 giugno 2013

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2013

Entrata in vigore il 12 luglio 2013

Titolo ufficiale	Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.
Titolo divulgativo	Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette.
Materia di riferimento	<input type="text" value="Pianificazione territoriale - Urbanistica"/>  <input type="text" value=""/> 
Obiettivo della legge	<p>La necessità di introdurre nuove disposizioni integrative alla l.r. 19/2009, nasce a seguito dell'approvazione della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, che in risposta alla sentenza n. 193 del 4 giugno 2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, ha provveduto a riclassificare parte delle zone naturali di salvaguardia in aree contigue.</p> <p>In particolare tale disposizione ha ingenerato un forte disagio in quanto i confini di tali aree non sono facilmente riconoscibili e pertanto rimane difficile rispettare i nuovi doveri che l'essere in un'area contigua comporta. In merito alle attività che nelle aree contigue è possibile esercitare, è emersa la necessità di disciplinare ulteriormente le modalità dell'esercizio venatorio, ai sensi dell'articolo 32 della l. 394/1991, che si svolge nella forma di caccia controllata.</p>
Contesto della legge	La legge si inserisce tra le leggi regionali di modifica della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, che costituisce un "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" all'interno del quale vanno inserite tutte le disposizioni nella materia trattata.
Sintesi dell'articolo	<p><u>L'articolo 1</u> inserisce le aree contigue nella rete ecologica regionale, completandone la composizione, insieme al sistema delle aree protette, alle zone e ai siti facenti parte della rete Natura 2000, ai corridoi ecologici e alle zone naturali di salvaguardia. Tale inserimento nella rete ecologica regionale permette di ricondurre le aree contigue alle finalità cui è preposta la predetta rete e consentire l'erogazione di fondi della Misura 3.2.3 del Piano di sviluppo rurale riservati ad interventi posti all'interno della rete ecologica.</p> <p><u>L'articolo 2</u> si propone di rispondere alle problematiche derivanti dall'istituzione delle aree contigue, in merito alle attività in esse consentite e alla conoscenza dei loro confini. Esso dispone che i soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue.</p> <p>Inoltre, dispone che l'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell' articolo 32 della l. 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.</p>

	<p>Gli <u>articoli 3 e 4</u> recano due modifiche tecniche, rese necessarie per un migliore coordinamento del testo della l.r. 19/2009 come risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 16/2011.</p>
Soggetti interessati	Soggetti gestori delle aree protette regionali, fruitori delle aree protette, cacciatori.
Modifica legge precedenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se SI in che modo? L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge regionale 19/2009. L'articolo 2 modifica l'articolo 6 della l.r. 19/2009. L'articolo 3 modifica l' articolo 47 della l.r. 19/2009. L'articolo 4 modifica l' articolo 63 della l.r. 19/2009.
Strutture regionali addette all'attuazione della legge	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ambiente ▼ </div>	
Stanzia fondi	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se SI per cosa?
Prevede l'erogazione di contributi?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm
Prevede scadenze?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si Quali?
Prevede sanzioni?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si Quali? In quali casi?
Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se SI indicare quali
Altre leggi collegate che può essere utile consultare	http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/
Note	Nessuna

LEGGE regionale n. 14 del 16 luglio 2013

Publicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 luglio 2013

Entrata in vigore il 2 agosto 2013

Titolo ufficiale	Norme in materia di panificazione
Titolo divulgativo	Legge regionale sulla panificazione
Materia di riferimento	<input type="text" value="Industria - Commercio - Artigianato"/> <input type="text" value="Industria - Commercio - Artigianato"/>
Obiettivo della legge	<p>La legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e nell'ambito della promozione delle attività produttive, nonché della tutela del patrimonio alimentare, si pone la finalità di favorire l'attività di panificazione attraverso interventi finalizzati al suo sviluppo e modernizzazione, alla qualificazione e alla valorizzazione delle produzioni nelle loro diverse forme territoriali e settoriali e alla tutela della professionalità degli operatori del settore.</p>
Contesto della legge	<p>In questi ultimi anni si è assistito ad una grande evoluzione sia nel consumo sia nella produzione del pane, che rappresenta il componente per eccellenza del nutrimento nella tradizione occidentale. Si pensi ad esempio che l'Italia è al quarto posto in Europa per consumo annuo pro capite di pane dopo Germania, Danimarca e Austria. I mutamenti negli stili di vita, congiuntamente ad una scarsa informazione alimentare, hanno tuttavia e purtroppo abbassato drasticamente il consumo pro capite di pane.</p> <p>Il presente provvedimento risponde pertanto all'esigenza di tutela di una professionalità artigianale largamente diffusa nell'ambito dell'eccellenza gastronomica che caratterizza la nostra regione. Oltre alla valenza sociale, culturale e nutrizionale che il pane rappresenta, in particolare per il nostro territorio, risulta opportuno sottolineare l'alto livello di qualità e la molteplicità di tradizioni locali, che esaltano le peculiarità del prodotto fresco artigianale.</p> <p>L'obiettivo del provvedimento è pertanto quello di tutelare produttori e consumatori del pane, ovvero del prodotto realizzato in panificio e da panificatori intesi come artigiani che producono nei loro laboratori il pane. La nuova norma potrà garantire gli acquirenti su di un genere di larghissimo consumo, per quanto concerne qualità e processo di realizzazione, offrendo al consumatore informazioni puntuali sulle tecniche di produzione e confezionamento del pane. Si intende quindi valorizzare la peculiarità qualitativa delle attività di panificazione e l'opera artigiana di eccellenza delle imprese operanti nel settore, esplicitando con chiarezza le modalità di produzione del pane e rispondendo alle aspettative dei consumatori, eliminando l'asimmetria informativa fra chi vende e chi compra.</p> <p>Questione fondamentale in questo senso diventa la promozione della crescita della professionalità degli operatori.</p>

Parimenti, in linea con il principio di tutela del consumatore, si prevedono obiettivi di trasparenza sulle origini delle materie prime, sui processi produttivi e sul percorso che porta alla vendita del prodotto finale.

Il crescente fenomeno delle intolleranze alimentari, come ad esempio la celiachia, pone inoltre la necessità che questo settore alimentare si adegui e sappia offrire un'adeguata produzione ai cittadini affetti da particolari patologie. Per queste ragioni, sono previste nel presente provvedimento modalità di incentivazione delle imprese che esplicano tale funzione sociale.

Il provvedimento si compone di dieci articoli.

Nell'articolo 1 si definisce l'oggetto della presente normativa, evidenziando la volontà della Regione di favorire l'attività della panificazione attraverso interventi finalizzati al suo sviluppo e modernizzazione e alla valorizzazione della professionalità del settore e delle produzioni anche nelle loro diverse forme territoriali e settoriali.

Le finalità che si intendono perseguire, nell'ambito della promozione delle attività produttive e della tutela della qualità del patrimonio alimentare, sono individuate nell'articolo 2 e puntano sulla promozione delle produzioni della panificazione, collegate alle tradizioni locali e caratterizzate da elevati requisiti di carattere artistico, dalla tipicità delle materie prime e da particolari tecniche di lavorazione, anche favorendo l'innovazione delle produzioni, a partire dalle materie prime utilizzate per arrivare ai processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti. Per conseguire tali obiettivi diviene indispensabile promuovere la professionalità degli operatori, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intero comparto attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto in particolare ai giovani, favorire la divulgazione delle tecniche applicate e delle produzioni realizzate, sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera, promuovere la creazione di nuove imprese con particolare riferimento al lavoro femminile e giovanile, incentivare lo sviluppo dell'associazionismo economico e della collaborazione tra imprese del comparto e in particolare tra imprese dell'eccellenza artigiana, acquisire la documentazione storica sulle lavorazioni, favorire, come già prima ricordato, la corretta informazione al consumatore. Inoltre il presente provvedimento si pone l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare le imprese di settore nei territori montani piemontesi.

L'articolo 3 definisce il panificio come l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, in riferimento alle indicazioni contenute nell'articolo 4 (Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione del pane) del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, anche con possibilità di svolgere attività di vendita dei prodotti di propria produzione, ma con esclusione del servizio di somministrazione assistita e con l'osservanza delle norme igienico sanitarie.

Con proprio regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, individua i metodi e le tecnologie di produzione cui il panificio deve attenersi - in conformità dell'articolo 4 del decreto-legge n. 223/2006 che definisce la denominazione di "pane fresco" - utilizzando sia metodi tradizionali sia tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore un

Sintesi dell'articolato

prodotto di qualità e adottando opportune forme di pubblicizzazione a favore dei consumatori stessi. Alle imprese che procedono alla cottura o doratura di impasti intermedi o precotti, lievitati o non lievitati e congelati o surgelati spetta l'onere di informare il consumatore sulla tipologia e sulle peculiarità del prodotto e di indicare le caratteristiche del ciclo di lavorazione al quale è stato sottoposto, in ottemperanza all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 502/1998 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane).

All'articolo 5 si prevede che la Regione promuova, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle Province, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori di settore, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento della Giunta regionale, anche tramite convenzioni con enti qualificati.

Sempre con il medesimo regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, stabilisce i termini e le modalità di presentazione, i contenuti, l'ammontare della spesa ammissibile, la percentuale e l'ammontare dei finanziamenti agevolati e gli eventuali criteri di priorità, anche legati al territorio montano, dei progetti per la qualità del prodotto a garanzia e tutela del consumatore da presentarsi da parte dei panifici. Inoltre la Giunta regionale individua le modalità di riconoscimento e incentivazione delle imprese della panificazione che esplicano una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari - come, in altro settore, già previsto nella legge n. 38/2006 che disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - e che a tale fine realizzano ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie.

L'articolo 7 impegna la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ad adottare un regolamento attuativo delle finalità di cui all'articolo 2, sentite l'Unione regionale dei panificatori del Piemonte, le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori e l'ANCI, e acquisito il parere della commissione consiliare competente.

L'articolo 8 prevede la notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli incentivi erogati dalla presente legge che possono configurarsi come aiuti di stato.

Nell'articolo 9 sono previste le sanzioni - in particolare per chi esercita l'attività di panificazione senza presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e senza indicare il responsabile dell'attività produttiva - rimandando per quanto non previsto dal presente provvedimento alle sanzioni previste nell'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 223/2006 e alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 72/1989 (sulla disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale n. 7/1997 (sulle sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria). Viene inoltre precisato che l'ente competente ad applicare le sanzioni nel rispetto della legge n. 689/1981 è il comune nel cui territorio è commessa la violazione, cui spettano i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative stesse.

Infine l'articolo 10 contiene la norma finanziaria.

Soggetti interessati	Operatori del settore della panificazione.
Modifica legge precedenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se SI in che modo?
Strutture regionali addette all'attuazione della legge	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Attività produttive ▼</div>	
Stanzia fondi	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se SI per cosa? <p>Per il periodo 2013-2015 vengono stanziati 150 mila euro all'anno così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 mila euro per la realizzazione di campagne di informazione; - 100 mila euro per le attività di formazione del personale del comparto; - 30 mila euro per la regolamentazione della panificazione.
Prevede l'erogazione di contributi?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm <p>La legge regionale, ai sensi dell'articolo 6, demanda alla Giunta regionale il compito di stabilire i termini e le modalità di presentazione, i contenuti, l'ammontare della spesa ammissibile, la percentuale e l'ammontare dei finanziamenti agevolati, le condizioni di ammissibilità, le cause di esclusione e gli eventuali criteri di priorità, anche legati al territorio montano, dei progetti per la qualità del prodotto a garanzia e tutela del consumatore che sono presentati dal legale rappresentante del panificio, se costituito in forma societaria, o dal titolare della ditta individuale.</p> <p>È inoltre previsto che la Giunta regionale individui le modalità di riconoscimento e incentivazione delle imprese del settore della panificazione che, esplicando una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzano ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie alimentari.</p>
Prevede scadenze?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se Si Quali? <p>L'articolo 7 stabilisce che la Giunta regionale adotti il regolamento di attuazione della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.</p>
Prevede sanzioni?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se Si Quali? In quali casi? <p>All'articolo 9 viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 15.000 per chiunque esercita l'attività produttiva di panificazione senza presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e senza indicare il</p>

	<p>responsabile dell'attività produttiva, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 223/2006.</p> <p>Per quanto non previsto dalla legge regionale viene operato il rinvio alle sanzioni previste nell'articolo 4, comma 4 del decreto legge n. 223/2006.</p>
<p>Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se SI indicare quali</p> <p>L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentite l'Unione regionale dei panificatori del Piemonte, le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) – Associazione regionale del Piemonte, e acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotti il regolamento di attuazione della legge.</p>
<p>Altre leggi collegate che può essere utile consultare</p>	<p>http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/</p> <p>http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009001.html</p> <p>http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2006038.html</p> <p>http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1989072.html</p> <p>http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=7&LEGGEANNO=1997</p>
<p>Note</p>	<p>Vai al Dossier virtuale della legge</p> <p>http://intranet.consiglioregionale.piemonte.it/dvplitr/jsp/dossierSelezionato.jsp?PDL=90097</p> <p>http://intranet.consiglioregionale.piemonte.it/dvplitr/jsp/dossierSelezionato.jsp?PDL=90237</p>

LEGGE regionale n. 3 del 14 marzo 2014

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11, S.O. n. 2 del 17 marzo 2014

Entrata in vigore il 17 marzo 2014

Titolo ufficiale	Legge sulla montagna
Titolo divulgativo	Nuova legge sulla montagna
Materia di riferimento	<input type="text" value="Enti Locali - Forme associative - Deleghe"/> <input type="text"/>
Obiettivo della legge	Assicurare l' "entrata a regime" delle nuove unioni montane di comuni, a seguito del superamento del sistema delle attuali comunità montane, già previsto dalla legge regionale 28 settembre 2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali)
Contesto della legge	La l.r. 3/2014 integra la legge regionale 28 settembre 2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) nella parte in cui quest'ultima disciplina il superamento delle comunità montane e la loro trasformazione in unioni montane di comuni, in attuazione delle disposizioni statali (quali l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività Economica"e l'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) che richiedono una nuova regolamentazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali
Sintesi dell'articolo	<p>La l.r. 3/2014 è costituita da diciassette articoli.</p> <p>L'art. 1 individua nelle unioni montane di comuni le forme aggregative idonee a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani.</p> <p>L'articolo 2 definisce le unioni montane come unioni di comuni costituite dai comuni della cosiddetta. montagna "legale" (per cui sono comuni montani i comuni classificati montani o parzialmente montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 " Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura").ed, eventualmente, dai comuni di collina già compresi nelle attuali comunità montane.</p> <p>All'articolo 3 sono individuate le funzioni delle unioni montane che le stesse saranno chiamate a svolgere a beneficio della montagna; funzioni in parte riconducibili a quelle già svolte dalle comunità montane, in parte di titolarità comunale, da esercitare in forma associata tramite l'unione proprio in ragione delle specificità delle zone montane. Oltre alle funzioni amministrative relative alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, potranno esercitare anche le funzioni già conferite alle preesistenti comunità montane. In questo contesto assumono specifico rilievo le funzioni assegnate alle unioni montane in materia di:</p>

- a) bonifica montana
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale;
- c) economia forestale;
- d) energie rinnovabili;
- e) opere di manutenzione ambientale;
- f) difesa dalle valanghe;
- g) turismo in ambiente montano;
- h) artigianato e produzioni tipiche;
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- k) informatizzazione;
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria

L'articolo 4 stabilisce che i comuni montani non inclusi in unioni montane sono tenuti ad esercitare le funzioni amministrative già svolte dalle comunità montane in convenzione con un'unione montana.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, l'istituzione e le modalità di utilizzo del fondo regionale per la montagna. Il fondo è costituito da: a) i proventi di competenza regionale del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, b) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;c) i proventi di competenza regionale derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento; d) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.

Una quota non inferiore all'ottantacinque per cento del fondo è ripartita tra le sole unioni montane

Le restanti risorse del fondo sono rivolte, oltre che a iniziative della Giunta regionale di sviluppo e valorizzazione della montagna, anche al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane (articolo 6).

In sede di prima applicazione della legge, il fondo è attribuito alle sole unioni montane che alla data del 30 aprile 2014 abbiano provveduto all'approvazione del loro statuto. Tuttavia, per l'esercizio finanziario 2014, una quota del fondo sarà ripartita alle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dalla Regione. (articolo 14).

L'articolo 7 reca i requisiti delle unioni montane, che dovranno essere formate in tutto o per la maggior parte da comuni montani. La popolazione complessiva dell'unione montana dovrà essere, inoltre, di almeno 3000 abitanti. Sono tuttavia possibili eccezioni qualora le unioni montane che non posseggano uno di tali requisiti, presentino comunque caratteristiche di omogeneità territoriale e abbiano dimensioni si territoriali che demografiche adeguate allo svolgimento delle proprie funzioni

Gli articoli 8 e 9 disciplinano il percorso per la costituzione delle unioni montane.

L'articolo 10 concerne le funzioni che devono essere esercitate dalle unioni montane a partire dalla data stabilita dalla Giunta regionale. In sede di prima applicazione della nuova legge, le unioni montane, anche in convenzione tra loro, si avvarranno dei beni e del personale dipendente dalle comunità montane, secondo modalità stabilite con specifica intesa.(articolo 11).

L'articolo 12 reca una modifica di coordinamento con la legge regionale n. 11 del 2012.

	<p>L'articolo 13 stabilisce che entro il 31 marzo 2014, il Presidente della Giunta regionale provveda alla nomina dei commissari delle comunità montane nei casi previsti dalla norma.</p> <p>L'articolo 15 stabilisce le abrogazioni di leggi regionali e l'articolo 16 le disposizioni finanziarie.</p> <p>L'articolo 17 inserisce, infine, la dichiarazione d'urgenza.</p>
Soggetti interessati	Comuni, comunità montane e Giunta regionale
Modifica legge precedenti	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se SI in che modo?</p> <p>L'articolo 12 modifica il comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012.</p>
Strutture regionali addette all'attuazione della legge	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste</p> </div>	
Stanzia fondi	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se SI per cosa?</p> <p>Per l'attuazione complessiva della l.r. 3/2014</p>
Prevede l'erogazione di contributi?	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>L'erogazione avviene attraverso la costituzione di un fondo regionale per la montagna (articolo 5, sopra citato)</p>
Prevede scadenze?	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Se Si Quali?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale effettua una ricognizione delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane (articolo 10); - entro il 31 marzo 2014, la Giunta regionale determina la data di decorrenza dell'esercizio di tali funzioni. (articolo 11); - sempre entro il 31 marzo 2014, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei commissari delle comunità montane nei casi previsti dalla norma (articolo 13); - entro il 15 aprile 2014, i comuni appartenenti a comunità montane trasmettono alla Regione la conforme deliberazione consiliare di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione montana oppure la deliberazione consiliare recante la volontà del comune di non far parte di un'unione montana (articolo 8); - entro il 30 aprile 2014, la Giunta regionale valuta la rispondenza di tutte le unioni montane esistenti ai requisiti richiesti (articolo 8); - sempre entro il 30 aprile 2014, la Giunta regionale individua gli ambiti territoriali entro i quali dovranno costituirsi le unioni

	montane, ambiti che verranno ricalcati sui confini delle comunità montane esistenti al 31 dicembre 2007 (articolo 9).
Prevede sanzioni?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Se Si Quali? In quali casi?
Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se SI indicare quali Delibera della Giunta regionale in cui si stabiliscono annualmente le modalità applicative relative all'utilizzo del fondo regionale per la montagna (articolo 6, comma 3) Delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, di approvazione del programma di iniziative finalizzate alla promozione, tutela e sviluppo delle zone montane (articolo 6, comma 4) Delibera della Giunta regionale di individuazione degli ambiti territoriali entro i quali si costituiscono le unioni montane (articolo 9, comma 1) Provvedimento della Giunta di ricognizione delle funzioni che devono essere esercitate dalle unioni montane e contestuale definizione delle modalità di esercizio delle stesse funzioni (articolo 10) Delibera della Giunta regionale di individuazione delle modalità con cui le unioni montane possono avvalersi in sede di prima applicazione dei beni e del personale delle comunità montane. Provvedimento della Giunta regionale di nomina dei commissari delle comunità montane.
Altre leggi collegate che può essere utile consultare	Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11.
Note	Nessuna

5. Gli strumenti di qualità della normazione: la valutazione delle politiche pubbliche

5.1. Premessa

Il Consiglio regionale del Piemonte, nel quadro di un costante potenziamento di tutti gli strumenti di qualità della normazione, ha proseguito con determinazione il percorso intrapreso con particolare impegno durante la VII legislatura (2000-2005), volto all'applicazione e al consolidamento delle attività inerenti la valutazione delle politiche pubbliche, strumento di qualità sostanziale della normazione che riguarda la fase discendente del processo decisionale e mezzo per contribuire a realizzare una funzione di controllo assembleare più completa, intesa anche come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche².

Sul piano istituzionale, il principio che sottende alla valutazione, ovvero che una maggior conoscenza delle politiche e della realtà nella quale esse sono attuate consenta decisioni più efficaci e crei le condizioni per migliorare la fase di produzione normativa successiva, è pienamente riconosciuto sia dall'articolo 71 comma 1 dello Statuto³ sia dal Regolamento interno del Consiglio regionale⁴ che, attuando il dettato statutario, ha anche istituito il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche⁵. Questo è un organismo paritetico che il Piemonte, tra le prime Regioni in Italia⁶, ha istituito come segno di forte impegno ad accrescere e promuovere la qualità della normazione sia formale che sostanziale e, come già accennato, una funzione di controllo consiliare, intesa non solo in senso ispettivo ma anche come controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche. Riconoscere infatti, che vi è l'esigenza di dedicare tempo e risorse per migliorare la qualità della legislazione e guardare anche a ciò che accade dopo l'approvazione di una legge, sia sotto il profilo attuativo sia sotto quello dei risultati, rappresenta, soprattutto in questo momento storico, un potente mezzo per favorire decisioni non solo più certe, chiare e informate ma anche per adempiere alla necessità di indirizzare le risorse verso obiettivi mirati.

² Note per Capire, n. 1-2002 e numero speciale, 2005, in www.capiire.org/capiireinforma/note_per_capiire

³ Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n 1 (Statuto della Regione Piemonte).

⁴ Approvato con D.C.R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009.

⁵ Il Comitato è stato costituito per la IX legislatura con Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del 10 settembre 2010 e per la X legislatura con Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del 05 novembre 2014.

⁶ Oltre il Piemonte, l'Abruzzo, il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia e l'Umbria (quest'ultima fino al termine dell'attuale IX Legislatura, poi la funzione verrà svolta dalle Commissioni permanenti), hanno previsto uno spazio istituzionale dedicato al controllo sulla qualità della legislazione in generale e in particolare a queste procedure, istituendo un organismo politico paritetico o attribuendone le funzioni a uno preesistente, per coadiuvare l'Assemblea e le Commissioni permanenti nell'esercizio di questo aspetto della funzione di controllo consiliare. In altre Assemblee legislative nelle quali questa forma di controllo è comunque praticata, sono state fatte scelte istituzionali differenti, come ad esempio in Emilia-Romagna dove è stata istituita per la IX Legislatura la Commissione permanente "Statuto e Regolamento" con il compito, tra l'altro, di promuovere le attività di controllo e valutazione delle leggi, clausole valutative e missioni valutative, oppure in Toscana dove l'articolo 19 dello Statuto attribuisce tale funzione alle Commissioni consiliari permanenti.

5.2. Le principali attività svolte

Le funzioni inerenti la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, anche nel periodo considerato, hanno risentito positivamente della presenza del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche pubbliche. Questo fatto, nell'esperienza piemontese, conferma quanto possa risultare rilevante la presenza di un apposito organismo paritetico che svolga una funzione di garanzia, promozione, approfondimento e divulgazione degli strumenti di qualità normativa e della valutazione delle politiche.

Tra gli eventi che riguardano queste attività, si segnala la partecipazione dei funzionari componenti l'Unità Organizzativa "Qualità della normazione e valutazione delle politiche"⁷, al XVI Congresso annuale dell'Associazione Italiana di Valutazione, che si è svolto a Milano il 18 e 19 aprile 2013 e in occasione del quale alcuni Consigli regionali, tra cui il Piemonte, hanno presentato una specifica relazione. Il contributo oggetto dell'intervento è stato altresì pubblicato nel numero 1 della rivista di Scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, "Il Piemonte delle Autonomie"⁸. Dato l'interesse istituzionale per la materia, i funzionari competenti hanno contribuito ad altri numeri della rivista con ulteriori articoli, l'uno riguardante l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali in Piemonte⁹ e l'altro gli Organismi dedicati alla valutazione delle politiche nelle Assemblee Legislative regionali¹⁰.

Prosegue l'esperienza a livello nazionale con il Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) di cui il Consiglio regionale del Piemonte nel 2002 è stato uno dei quattro Consigli promotori con Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, condotto dal 2006 dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative, nonché il costante perseguimento degli obiettivi operativi condivisi con la Carta di Matera del 2007.

Tra gli eventi particolarmente rilevanti che riguardano direttamente o indirettamente il Progetto, due rivestono particolare rilievo. In primo luogo, l'approvazione da parte dell'Assemblea della Mozione n. 1141 "Per un impiego diffuso degli strumenti di qualità della normazione e di valutazione delle politiche pubbliche"¹¹, predisposta dall'unità organizzativa qualità della normazione e valutazione delle politiche e approvata all'unanimità dei presenti per la votazione finale dell'Aula, nel corso di una seduta espressamente dedicata del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. Questo atto di indirizzo ha

⁷ Posta in staff alla Direzione Processo Legislativo.

⁸ d'Alonzo F., Strosio A. *L'istituzionalizzazione della valutazione delle politiche nelle Assemblee legislative e gli strumenti di qualità della normazione: le clausole valutative nell'esperienza piemontese*, in *Il Piemonte delle Autonomie. Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte*, numero 1-2014, www.piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/

⁹ Strosio A. *L'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali in Piemonte: alcuni elementi di valutazione per il periodo 2004-2010*, in *Il Piemonte delle Autonomie. Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte*, numero 2-2014, www.piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/

¹⁰ d'Alonzo F., Strosio A., *Gli organismi istituzionali dedicati alla verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche nelle assemblee legislative regionali*, in *Il Piemonte delle Autonomie. Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte*, numero 3-2014, www.piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/

¹¹ [Mozione n. 1141 Testo](#)

impegnato il Consiglio e la Giunta ad operare, in particolare nell'ambito della programmazione 2014-2020 e secondo puntuali indirizzi, in favore del controllo sull'attuazione e la valutazione delle politiche, così condividendo i contenuti del documento "Imparare a spendere meglio. Manifesto delle Assemblee regionali a favore di un impiego diffuso di strumenti e metodi per valutare l'efficacia delle politiche", approvato il 28 ottobre 2013 a Trieste dal Comitato di indirizzo di progetto CAPIRe¹².

Inoltre, è stata fattiva la partecipazione alla realizzazione dei lavori del Laboratorio di pratiche valutative, attivo nell'ambito di progetto CAPIRe e coordinato a livello nazionale da uno dei funzionari componenti l'Unità organizzativa competente che ha condotto alla pubblicazione della seconda edizione della raccolta di esperienze regionali inerenti la valutazione delle politiche¹³ e di un approfondimento relativo ai rapporti tra valutazione prospettica e processo legislativo¹⁴.

5.3. Gli strumenti di avvio delle attività di valutazione

Gli strumenti con cui si dà avvio alle attività di valutazione delle politiche sono tipicamente le clausole valutative e le cd. missioni valutative. La clausola valutativa è uno specifico articolo, da inserire nei testi di legge più rilevanti, che conferisce un mandato esplicito ai soggetti incaricati dell'attuazione della politica regionale, di produrre, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità d'attuazione, e a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari della legge e per la collettività. In tal modo si intende avviare un processo di verifica e di valutazione delle politiche di lungo periodo (o almeno medio). Le "missioni valutative" sono invece specifiche ricerche valutative su singole leggi o parti di esse che richiedono complesse ricerche sul campo ad opera di Istituti di Ricerca specializzati, che avviano la valutazione nei casi in cui sorga la necessità di approfondire qualche aspetto della legge che la clausola valutativa non aveva previsto o quando la legge in questione non contenga alcuna clausola.

¹² www.capire.org/capireinforma/scaffale/manifesto30102013.pdf

¹³ Laboratorio di pratiche valutative di CAPIRe (a cura di), *La valutazione delle politiche nelle assemblee regionali. Rassegna delle esperienze*, 2014, [Rassegna delle esperienze 2014](#)

¹⁴ www.capire.org/capireinforma/scaffale/notavalutazioneprospettica112014.pdf

5.4. Le clausole valutative

Al 29 giugno 2014, le leggi regionali che contengono una clausola valutativa sono 35¹⁵, sintetizzate nello schema seguente:

	Legge regionale	Articolo
1	Legge regionale 2 luglio 2003, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)"	4
2	Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 "Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV)"	7
3	Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)"	11
4	Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione delle legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)"	13
5	Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione)	17
6	Legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"	14
7	Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta"	3
8	Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15 "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi"	7
9	Legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 "Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo"	3
10	Legge regionale 16 gennaio 2006, n.2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"	7
11	Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione"	11
12	Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi"	3
13	Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte"	7

¹⁵ Naturalmente, vi sono molte altre norme regionali che prevedono un generico obbligo di rendicontazione al Consiglio ma che non contengono gli elementi ritenuti essenziali delle clausole valutative.

Legge regionale		Articolo
14	Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20 "Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnoistica e congressuale"	7
15	Legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 "Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico"	4
16	Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33 "Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000"	8
17	Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 "Iniziativa a sostegno dello sviluppo del turismo religioso"	4
18	Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 "Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"	5
19	Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".	24
20	Legge regionale 6 giugno 2007, n.14 "Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie '"	11
21	Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21 "Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti"	6
22	Legge regionale 28 dicembre 2007, n 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"	34
23	Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti"	5
24	Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 "Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)"	16
25	Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto"	18
26	Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese"	12
27	Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro"	62
28	Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"	51

Legge regionale		Articolo
29	Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"	42
30	Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere"	12
31	Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte"	10
32	Legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 "Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio"	11
33	Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"	13
34	Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale"	56
35	Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13 "Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali"	7

Per quanto concerne gli esiti, nel periodo di riferimento, sono pervenute 3 relazioni cd. "di ritorno". Di seguito, il quadro riassuntivo delle relazioni pervenute:

Legge regionale	Numero relazioni nel periodo
Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 "Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"	1
<i>Legge regionale 6 giugno 2007, n.14"Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie '"</i>	1
<i>Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11" Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte"</i>	1

Per quel che riguarda, invece, l'introduzione di clausole valutative nei testi di legge, nel 2013 e fino al termine della IX Legislatura, non sono state approvate leggi regionali che prevedono una clausola valutativa. Questa contrazione, anche alla luce di un costante e soddisfacente sviluppo nel passato, può essere interpretata positivamente quale indice di piena consapevolezza di questo strumento di avvio del processo di valutazione e del pericolo di banalizzazione che deriverebbe dal suo sovrautilizzo.

Infine, è continuato il costante monitoraggio riguardo la situazione degli strumenti inerenti la valutazione delle politiche, curato dalla struttura competente.

5.5. Le "Missioni valutative"

Per quanto concerne le "missioni valutative", è entrata nella fase conclusiva, la seconda "missione".

Nel 2011, il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche ha deciso di promuovere, volontà fatta propria dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, un'iniziativa di approfondimento nel campo della valutazione delle politiche promosse dalla Regione Piemonte a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel sistema produttivo, nell'ambito della convenzione tra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative e delle Province Autonome e l'ASVAPP (Associazione per lo sviluppo della valutazione e dell'analisi delle politiche pubbliche). Si tratta delle politiche adottate in attuazione della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione", misure volte a stimolare l'attività di ricerca e sviluppo nelle imprese piemontesi, che perlopiù dovevano essere disegnate e realizzate in collegamento con quanto previsto dalla legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive". Entrambe queste leggi regionali recano clausola valutativa ed entrambe erano state oggetto di una relazione di ritorno.

La prima "missione valutativa" invece, si è svolta tra il 2009 e il 2010 ed ha riguardato, a trent'anni dall'approvazione della legge "Basaglia"¹⁶, le politiche regionali in materia di salute mentale. La "missione" è stata svolta da due strutture dell'Università degli studi di Torino, il Dipartimento di Neuroscienze e la Seconda Facoltà di Medicina San Luigi Gonzaga di Orbassano. Lo studio è stato coordinato dall'Unità organizzativa Qualità della normazione e valutazione delle politiche pubbliche che ha anche curato la stesura delle parti attinenti la legislazione in materia e la sua evoluzione storica.

¹⁶ Legge 13 maggio 1978, n. 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori".

6. Partecipazione di genere

6.1. Premesse

Le consigliere regionali elette nella X Legislatura sono state 13 su un totale di 51 consiglieri e rappresentano il 25,49% del totale.

Tale dato, inserito nell'ambito di tutte le legislature piemontesi, costituisce il valore massimo raggiunto in termini assoluti. Infatti, come risulta da quanto sotto riportato, dopo un'iniziale crescita dalla I alla V legislatura, vi è stata una sostanziale stabilità o addirittura un lieve calo della presenza di genere nel corso della VII e della VIII legislatura, per poi risalire nella IX legislatura sino al valore attuale.

Donne elette al Consiglio Regionale del Piemonte

X legislatura (dal 2014)

Totale consiglieri 51 (100 %)

Totale elette 13 (25,49 %) così distribuite:

Partito Democratico	n. 6
Movimento 5 Stelle	n. 2
Forza Italia	n. 2
Lega Nord - Basta Euro	n. 1
Moderati	n. 1
Sinistra Ecologia Liberta	n. 1

IX legislatura (dal 2010 al 2012)

Totale consiglieri 60 (100 %)

Totale elette 12 (20 %) così distribuite:

Popolo Della Libertà	n. 5 (4 una consigliera si è dimessa all'inizio della legislatura, in data 28 luglio 2010, per assumere la carica di assessore regionale).
Lega Nord Bossi	n. 1
Partito Democratico	n. 3
Per La Federazione - Sinistra Europea	n. 1
Sinistra Ecologia Liberta Con Vendola	n. 1
Uniti Per Bresso	n. 1
Gruppo pensionati con Cota	n. 1 (consigliera subentrata temporaneamente al collega sospeso dalla carica il 20 dicembre 2012)

VIII legislatura (dal 2005 al 2010)

Totale Consiglieri 63 (100 %)

Totale elette 9 (15 %) così distribuite:

Lista regionale "L'unione per Bresso"	n. 5 (tra cui la Presidente della Giunta regionale)
Forza Italia	n. 2
Rifondazione Comunista	n. 1
D.S.	n. 1 (la consigliera si è dimessa all'inizio della legislatura per assumere la carica di assessore regionale).

VII Legislatura (dal 2000 al 2005)

Totale consiglieri 60 (100 %)

Totale elette 8 (13,33 %) così distribuite

Forza Italia	n. 3
Lista regionale "Per il Piemonte"	n. 1
Alleanza Nazionale	n. 1 (in carica dal 12.7.2001)
DS	n. 2
Lista regionale "Livia Turco per il Piemonte"	n. 1 (seggio attribuito ai sensi dell'articolo 5, leg. Cost. 1/99 al candidato Presidente della Giunta non eletto) La consigliera si dimette e viene surrogata il 19.06.2000

VI Legislatura (dal 1995 al 2000)

Totale consiglieri 60 (100 %)

Totale elette 10 (16,66 %) così distribuite

Lista regionale "Forza Italia-Polo popolare-AN)	n. 4
PDS	n. 3
Forza Italia	n. 1
Verdi	n. 1 (in carica dal 9.9.1999)
Patto dei Democratici	n. 1

V legislatura (dal 1990 al 1995)

Totale consiglieri 60 (100 %)

Totale elette 10 (16,66 %) così distribuite

Democrazia Cristiana	n. 1
Antiproibizionista	n. 1 (la consigliera si è dimessa il 25.7.1990)
Partito Comunista Italiano	n. 3
Partito Pensionati	n. 2 (una consigliera dall'inizio legislatura fino al 2.2.94 (sospesa dalla carica), poi surrogata da un'altra consigliera)
Lista Verde Sole Che Ride	n. 2 (una consigliera dall'inizio legislatura fino al 2.2.94, poi surrogata da un'altra consigliera)
Piemont	n. 1
Partito Repubblicano Italiano	n. 1
Partito Socialista Italiano	n. 1

IV legislatura (dal 1985 al 1990)

Totale consiglieri 60 (100 %)

Totale elette 9 (15 %) così distribuite:

Democrazia Cristiana	n. 2
Partito Comunista Italiano	n. 4 (una consigliera si è dimessa l'8.5.1987)
Partito Socialista Italiano	n. 1
Movimento Sociale -Dn	n. 1
Partito Repubblicano Italiano	n. 1

III legislatura (dal 1980 al 1985)

Totale consiglieri 60 (100 %)

Totale elette 8 (13,33 %) così distribuite:

Democrazia Cristiana	n. 2
Partito Comunista Italiano	n. 4 (una consigliera in carica dal 10.5.1983)
Partito Socialista Italiano	n. 1
Partito Repubblicano Italiano	n. 1

II legislatura (dal 1975 al 1980)

Totale consiglieri 60 (100 %)

Totale elette 7 (11,66 %) così distribuite:

Democrazia Cristiana	n. 2 (una consigliera si è dimessa il 9.4.79)
Partito Comunista Italiano	n. 4 (una consigliera in carica dal 6.5.76)
Partito Repubblicano Italiano	n. 1 (in carica dall'8.5.76)

I legislatura (dal 1970 al 1975)

Totale consiglieri 50 (100 %)

Totale elette 4 (8 %) così distribuite:

Democrazia Cristiana	n. 2
Partito Comunista Italiano	n. 2 (una consigliera è stata in carica dal 9.3.72 al 30.3.72)

6.2. Attività istituzionale svolta dalle Consigliere

Con particolare riguardo all'attività istituzionale svolta dalle consigliere regionali nella IX Legislatura, sono state predisposte delle tabelle che riportano i dati inerenti a tutta la IX legislatura divisi per anno. Per brevità non vengono qui riportati parte dei dati riguardanti il 2010, 2011 e il 2012 reperibili per eventuali confronti nel "Decimo Rapporto sulla Legislazione regionale Piemontese" all'indirizzo

http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/Decimo_rapporto_sulla_legislazione_regionale_del_Piemonte.pdf

Sono stati riportati anche i dati riguardanti l'attività istituzionale svolta dalle consigliere regionali nella X Legislatura in corso sino al 31/12/2014.

Nelle *tabella 1a* sono riportati i dati del 2013, nella *tabella 1a1* quelli dell'intera IX Legislatura e *tabella 1a2* quelli della X Legislatura relativi alla:

- presentazione di proposte di legge¹⁷
- presentazione di atti di sindacato ispettivo
- presentazione di atti di indirizzo

¹⁷ N.B.: le p.d.l. per loro natura hanno una pluralità di sottoscrittori: in questa indagine si conteggiano le p.d.l. sottoscritte da almeno una (o più) Consigliera. Idem dicasi per gli altri atti censiti.

Attività istituzionale IX Legislatura: analisi di genere

Tabella 1a (Anno 2013)

N. Consiglieri totale 60 (100%)	N. Consigliere 12 (20%)
N. p.d.l. presentate totale nel 2013 46 (100%) di cui 3 divenute leggi nel 2013	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2013 16 (34,78%) Di cui come 1° firmatario: 9 (19,56%)
N. mozioni/ordini del giorno nel 2013 mozioni 49 ; o.d.g. 167 Tot. 216 (100%)	N. mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nel 2013 mozioni 46 ; o.d.g. 102 Tot. 148 (68,51%) Di cui come 1° firmatario: mozioni 10 ; o.d.g. 50 Tot. 60 (27,77%)
N. interrogazioni/interpellanze nel 2013 interrogazioni 479 ; interpellanze 11 Tot. 490 (100%)	N. interrogazioni e interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2013 Interrogazioni 186 ; interpellanze 2 Tot. 188 (38,36%) Di cui come 1° firmatario: interrogazioni 171 ; interpellanze 0 Tot. 171 (34,89%)

Tabella 1a1 (IX Legislatura)

N. Consiglieri totale 60 (100%)	N. Consigliere 12 (20%)
N. p.d.l. nella IX Legislatura 307 (100 %) di cui 25 divenute leggi	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera nella IX Legislatura 146 (47,55 %) Di cui come 1° firmatario: 62 (20,19 %)
N. mozioni/ordini del giorno nella IX Legislatura Mozioni 160 ; O.d.g. 1003 Tot. 1164 (100 %)	N. mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nella IX Legislatura Mozioni 138 ; O.d.g. 539 Tot. 677 (58,16 %) Di cui come 1° firmatario: Mozioni 35 ; O.d.g. 214 Tot. 249(21,39 %)
N. interrogazioni/interpellanze nella IX Legislatura interrogazioni 1893 ; interpellanze 66 Tot. 1959 (100%)	N. Interrogazioni e interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nella IX Legislatura interrogazioni 791 ; interpellanze 18 Tot. 809 (41,29%) Di cui come 1° firmatario: interrogazioni 643 ; interpellanze 8 Tot. 651 (33,23%)

Attività istituzionale X Legislatura: analisi di genere

Tabella 1a2 (Anno 2014)

N. Consiglieri totale	51 (100%)	N. Consigliere	13 (20%)
N. p.d.l. presentate totale nel 2014	59 (100%)	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2014	29 (49,15%)
di cui 4 divenute leggi nel 2014		Di cui come 1° firmatario:	13 (22,03%)
N. mozioni/ordini del giorno nel 2014		N. mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nel 2014	
mozioni 76 ; o.d.g. 77	Tot. 153 (100%)	mozioni 73 ; o.d.g. 67	Tot. 140 (91,05%)
		Di cui come 1° firmatario:	
		mozioni 21 ; o.d.g. 13	Tot. 34 (22,22%)
N. interrogazioni/interpellanze nel 2014		N. interrogazioni e interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2014	
interrogazioni 239 ; interpellanze 5	Tot. 244 (100%)	Interrogazioni 66 ; interpellanze 2	Tot. 68 (27,86%)
		Di cui come 1° firmatario:	
		interrogazioni 51 ; interpellanze 1	Tot. 52 (21,31%)

Nelle tabelle seguenti *1b*, *1b1* e *1b2* sono, invece, stati riassunti i dati relativi alla presentazione di proposte di legge, di atti di sindacato ispettivo e di atti di indirizzo divisi per tipo di atto e per gli anni che compongono tutta la IX Legislatura e del primo anno della X Legislatura in corso.

Tabella 1b Numero di proposte di legge per anno della IX e X Legislatura

Anno	N. p.d.l. totali	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera	N. p.d.l. con 1° firmatario una Consigliera
Anno 2010	92 (100%)	64 (69,56%)	35 (38,04%)
Anno 2011	87 (100%)	37 (42,52%)	10 (11,49%)
Anno 2012	77 (100%)	26 (33,76%)	8 (10,38%)
Anno 2013	46 (100%)	16 (34,78%)	9 (19,56%)
IX Legisl.	307 (100%)	146 (47,55%)	62 (20,19%)
X Legisl.	59 (100%)	29 (49,15%)	13 (22,03%)






Tabella 1b1 Numero di mozioni e ordini del giorno per anno della IX e X Legislatura

Anno	Tipo atto	Numero atti per tipo e per anno	Numero atti per anno	Numero e tipo atti sottoscritti da almeno una Consigliera	Numero atti sottoscritti da almeno una Consigliera
2010	Mozione	13	187 (100%)	11 di cui 1° firmatario 2	131 (70,05%) di cui 1° firmatario 41 (21,92%)
	OdG	174		120 di cui 1° firmatario 39	
2011	Mozione	67	415 (100%)	55 di cui 1° firmatario 14	214(51,5%)di cui 1° firmatario 72 (17,3%)
	OdG	348		159 di cui 1° firmatario 58	

2012	Mozione	29	339 (100%)	24 di cui 1° firmatario 8	180 (53,09%) di cui 1° firmatario 73 (21,53%)
	OdG	310		156 di cui 1° firmatario 65	
2013	Mozione	49	216 (100%)	46 di cui 1° firmatario 10	148 (68,51%) di cui 1° firmatario 60 (27,77%)
	OdG	167		102 di cui 1° firmatario 50	
IX Legis.	Mozione	160	1164 (100 %)	138 di cui 1° firmatario 35	677(58,16%) di cui 1° firmatario 249 (21,39%)
	OdG	1003		539 di cui 1° firmatario 214	
X Legis.	Mozione	76	153 (100%)	73 di cui 1° firmatario 21	140 (91,05%) di cui 1° firmatario 34 (22,22%)
	OdG	77		67 di cui 1° firmatario 13	








Tabella 1b2 Numero di interpellanze e interrogazioni per anno della IX e X Legislatura


Anno	Tipo atto	Numero atti per tipo e per anno	Numero atti per anno	Numero e tipo atti sottoscritti da almeno una Consigliera	Numero atti sottoscritti da almeno una Consigliera
2010	interpellanze	27	341 (100%)	9 di cui 1° firmatario 5	166 (48,7%) di cui 1° firmatario 134 (39,3%)
	interrogazioni	314		157 di cui 1° firmatario 129	
2011	interpellanze	10	560 (100%)	5 di cui 1° firmatario 2	236 (42,1%) di cui 1° firmatario 165 (29,5%)
	interrogazioni	550		231 di cui 1° firmatario 163	
2012	interpellanze	16	541 (100%)	2 di cui 1° firmatario 1	209 (38,63%) di cui 1° firmatario 172 (31,79%)
	interrogazioni	525		207 di cui 1° firmatario 171	
2013	interpellanze	11	490 (100%)	2 di cui 1° firmatario 0	188 (38,36%) di cui 1° firmatario 171 (34,89%)
	interrogazioni	479		186 di cui 1° firmatario 171	
IX Legis	interpellanze	66	1959 (100%)	18 di cui 1° firmatario 8	809 (41,29%) di cui 1° firmatario 651 (33,23%)
	interrogazioni	1893		791 di cui 1° firmatario 643	
X Legis	interpellanze	5	244 (100%)	2 di cui 1° firmatario 1	68 (27,86%) di cui 1° firmatario 52 (21,31%)
	interrogazioni	239		66 di cui 1° firmatario 51	



Interrogazioni e Interpellanze nella IX Legislatura



Interrogazioni e Interpellanze nella X Legislatura al 31/12/2014



Analizzando le tabelle sopra riportate, nell'arco della **IX Legislatura**, su un totale di 307 proposte di legge presentate, 25 sono diventate leggi regionali; le proposte di legge sottoscritte da almeno una consigliera sono 146, il 47,55% del totale e in 62 casi almeno una consigliera è "primo firmatario" (42,46% di 146) ovvero il 20,19% del totale generale.

Le leggi regionali della IX Legislatura sono 88, quelle originate da proposte di legge, sottoscritte da almeno una consigliera, sono 16 su un totale di legislatura di 25.

Il 2010 e il 2014 sono difficilmente comparabili in quanto una parte dell'anno è riferita alla precedente o alla successiva legislatura.

Nel 2011, sul totale di 87 proposte di legge presentate, quelle sottoscritte da almeno una consigliera sono 37 (il 42,52% del totale) e di queste 10 hanno una consigliera come "primo firmatario" (il 27% di 37) ovvero l' 11,49 % del totale generale del 2011.

Nel 2012, sul totale di 77 proposte di legge presentate, quelle sottoscritte da almeno una consigliera sono 26 (il 33,76% del totale) e di queste 8 hanno una consigliera come "primo firmatario" (il 30,76% di 26) ovvero l' 10,38 % del totale generale del 2012.

Nel 2013, sul totale di 46 proposte di legge presentate, quelle sottoscritte da almeno una consigliera sono 16 (il 34,78% del totale) e di queste 9 hanno una consigliera come "primo firmatario" (il 56,25% di 16) ovvero l' 19,56 % del totale generale del 2013.

Dall'analisi dei dati disaggregati per anno, della IX Legislatura (*tabella 1b*), si può notare che:

- nel 2010 vi è un numero totale di proposte di legge presentate superiore sia al 2011 che al 2012 pur in un arco temporale minore dovuto, in parte, alla riassunzione di proposte di legge dalla precedente legislatura;

- un alto numero di proposte di legge sottoscritte da almeno una consigliera;
- un altrettanto alto numero di casi in cui il primo firmatario è una consigliera;
- un progressivo decremento del numero di proposte di legge presentate nel corso della legislatura e di conseguenza un decremento dei casi di proposte di legge sottoscritte da almeno una consigliera e di quelli in cui il primo firmatario è una consigliera.

Sui dati generali della IX Legislatura riguardanti l'attività legislativa si può rilevare che le 12 consigliere, ossia il 20% dei 60 componenti il Consiglio, hanno sottoscritto 146 proposte di legge, ovvero il 47,55% del totale, pari a 307; mentre, delle 25 leggi regionali della IX Legislatura originate da proposte di legge, ben 16, ossia il 64% del totale è sottoscritta da almeno una consigliera.

Per quanto riguarda la presentazione di atti di sindacato ispettivo, su un totale di 1164 atti presentati (divisi in 160 mozioni e 1003 o.d.g.), 677 sono sottoscritti da almeno una consigliera (divisi in 138 mozioni e 539 o.d.g.), ovvero il 58,16%. Tra questi 249 atti (divisi in 35 mozioni e 214 o.d.g.) hanno una consigliera come primo firmatario, ovvero il 21,39% del totale.

Con riferimento, invece, alla presentazione di atti di indirizzo, su un totale di 1959 atti presentati nel corso della legislatura (divisi in 1893 interrogazioni e 66 interpellanze), 809 sono sottoscritti da almeno una consigliera (divisi in 791 interrogazioni e 18 interpellanze), ovvero il 41,29%. Tra questi, 651 atti (divisi in 643 interrogazioni e 8 interpellanze) hanno una consigliera come primo firmatario, ovvero il 33,23% del totale.

Le materie verso le quali si manifesta un maggiore interesse delle consigliere risultano essere, per le proposte di legge presentate nel 2013, problemi generali, problemi istituzionali, rapporti con lo Stato, sanità e organizzazione regionale; per le proposte di legge presentate nella IX Legislatura sanità, organizzazione regionale e problemi generali, problemi istituzionali, rapporti con lo Stato.

Per quanto riguarda le leggi, nel 2013 la materia dell'unica legge è problemi generali, problemi istituzionali, rapporti con lo Stato, mentre nella IX Legislatura la materia di maggiore interesse è organizzazione regionale.

Nel 2013 le materie sulle quali sono intervenuti atti di sindacato ispettivo da parte delle consigliere sono problemi generali, problemi istituzionali, rapporti con lo Stato e sanità. In

tutta la IX Legislatura le materie di maggiore interesse sono analogamente problemi generali, problemi istituzionali, rapporti con lo Stato e lavoro e sanità.

Nel 2013 per gli atti di indirizzo le materie di maggiore interesse per le consigliere sono sanità e lavoro - movimenti migratori. In tutta la IX Legislatura le materie di maggiore interesse sono analogamente sanità e lavoro - movimenti migratori.

Nella X Legislatura i componenti del Consiglio sono 51 mentre le consigliere sono 13 (25,49% del totale). Nella legislatura in corso al 31/12/2014, su un totale di 59 proposte di legge presentate, 4 sono diventate leggi regionali; le proposte di legge sottoscritte da almeno una consigliera sono 29, il 49,15% del totale e in 13 casi almeno una consigliera è "primo firmatario" (44,82% di 29) ovvero il 22,03% del totale generale.

Le leggi regionali della X Legislatura sono 19, quelle originate da proposte di legge, sottoscritte da almeno una consigliera, sono 4 su un totale di legislatura di 4.

Per quanto riguarda la presentazione di **atti di sindacato ispettivo**, nella legislatura in corso, su un totale di 153 atti presentati (divisi in 76 mozioni e 77 o.d.g.), 140 sono sottoscritti da almeno una consigliera (divisi in 73 mozioni e 67 o.d.g.), ovvero il 91,05%. Tra questi, 34 atti (divisi in 21 mozioni e 13 o.d.g.) hanno una consigliera come primo firmatario, ovvero il 22,22% del totale.

Con riferimento, invece, alla presentazione di **atti di indirizzo**, su un totale di 244 atti presentati nella legislatura in corso (divisi in 239 interrogazioni e 5 interpellanze), 68 sono sottoscritti da almeno una consigliera (divisi in 66 interrogazioni e 2 interpellanze), ovvero il 27,86%. Tra questi, 52 atti (divisi in 51 interrogazioni e 1 interpellanza) hanno una consigliera come primo firmatario, ovvero il 21,31% del totale.

Le materie verso le quali si manifesta un maggiore interesse delle consigliere risultano essere, per le proposte di legge presentate nella legislatura in corso, l'organizzazione regionale e l'istruzione e formazione professionale; per quanto riguarda le leggi, la materia di maggiore interesse è l'organizzazione regionale.

Le materie sulle quali sono intervenuti atti di **sindacato ispettivo** da parte delle consigliere sono opere pubbliche - edilizia e sanità.

Per gli **atti di indirizzo** le materie di maggiore interesse per le consigliere sono sanità e trasporti e comunicazioni.


Tabella 2a. Attività legislativa nel 2013 e in tutta la IX Legislatura: partecipazione femminile distribuita per materia (numero progetti di legge sottoscritti da almeno una consigliera).

MATERIE	2013				IX Legislatura			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	0	0	3	4,8%	3	2,1%
Assistenza e sicurezza sociale	1	11,1%	1	6,25%	10	16,1%	12	8,2%
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	0	0	0	0	1	1,6%	5	3,4%
Caccia - Pesca	0	0	0	0	0	0	3	2,1%
Cultura	0	0	0	0	6	9,7%	15	10,3%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	0	0	1	1,6%	6	4,1%
Industria - Commercio - Artigianato	2	22,2%	2	12,5%	7	11,3%	10	6,9%
Istruzione e Formazione Professionale	0	0	0	0	1	1,6%	3	2,1%
Lavoro - Movimenti migratori	0	0	0	0	3	4,9%	6	4,1%
Opere pubbliche - Edilizia	2	22,2%	2	12,5%	3	4,8%	4	2,7%
Organizzazione regionale	1	11,1%	3	18,75%	8	12,9%	22	15,1%
Partecipazione e informazione	0	0	0	0	1	1,6%	3	2,1%
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	0	0	0	0	0	3	2,1%
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	1	11,1%	5	31,25%	4	6,5%	17	11,6%
Programmazione	0	0	0	0	0	0	1	0,7%
Sanità	2	22,2%	3	18,75%	12	19,4%	22	15,1%
Sport - Tempo libero	0	0	0	0	1	1,6%	3	2,1%
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0	1	1,6%	2	1,4%
Turismo	0	0	0	0	0	0	3	2,1%
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	0	0	0	0	3	2,1%
	9	100%	16	100%	62	100%	146	100%


Tabella 2a1. Attività legislativa nella X Legislatura al 31/12/2014: partecipazione femminile distribuita per materia (numero progetti di legge sottoscritti da almeno una consigliera).

MATERIE	X Legislatura			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	1	7,7%	2	6,9%
Assistenza e sicurezza sociale	2	15,4%	2	6,9%
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	0	0	1	3,5%
Caccia - Pesca	0	0	1	3,5%
Cultura	3	23,9%	3	10,3%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	1	7,7%	1	3,5%
Industria - Commercio - Artigianato	2	15,4%	2	6,9%
Istruzione e Formazione Professionale	0	0	6	20,7%
Lavoro - Movimenti migratori	0	0	0	0
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	0	0
Organizzazione regionale	0	0	6	20,7%
Partecipazione e informazione	0	0	0	0
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	0	1	3,5%
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	0	0	2	6,9%
Programmazione	0	0	0	0
Sanità	3	23,1%	5	17,2%
Sport - Tempo libero	1	7,7%	1	3,5%
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0
Turismo	0	0	1	3,5%
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	1	3,5%
	13	100%	29	100%

Distribuzione per materia delle proposte di legge sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2013



Distribuzione per materia delle proposte di legge sottoscritte da almeno una Consigliera nella IX Legislatura



Distribuzione per materia delle proposte di legge sottoscritte da almeno una Consigliera nella X legislatura al 31/12/2014





Tabella 2b. Attività legislativa nel 2013 e in tutta IX Legislatura: partecipazione femminile distribuita per materia (numero di leggi sottoscritte da almeno una consigliera).

MATERIE	2013				IX Legislatura			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza e sicurezza sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	0	0	0	0	0	0	0	0
Caccia - Pesca	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura	0	0	0	0	1	50%	2	12,5%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	0	0	0	0	1	6,25%
Industria - Commercio - Artigianato	0	0	0	0	1	50%	1	6,25%
Istruzione e Formazione Professionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavoro - Movimenti migratori	0	0	0	0	0	0	2	12,5%
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione regionale	0	0	0	0	0	0	5	31,25%
Partecipazione e informazione	0	0	0	0	0	0	2	12,5%
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	0	0	0	0	0	1	6,25%
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	0	0	1	100%	0	0	2	12,5%
Programmazione	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanità	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport - Tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	1	100%	2	100%	16	100%


Tabella 2b1. Attività legislativa nella X Legislatura al 31/12/2014: partecipazione femminile distribuita per materia (numero di leggi sottoscritte da almeno una consigliera).

MATERIE	X LEGISLATURA			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	0	0
Assistenza e sicurezza sociale	0	0	0	0
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	0	0	0	0
Caccia - Pesca	0	0	0	0
Cultura	0	0	0	0
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	0	0
Industria - Commercio - Artigianato	0	0	0	0
Istruzione e Formazione Professionale	0	0	0	0
Lavoro - Movimenti migratori	0	0	0	0
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	0	0
Organizzazione regionale	0	0	3	75%
Partecipazione e informazione	0	0	0	0
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	0	0	0
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	0	0	0	0
Programmazione	0	0	0	0
Sanità	0	0	0	0
Sport - Tempo libero	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	1	25%
	0	0%	4	100%

Distribuzione per materia delle leggi sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2013



Distribuzione per materia delle leggi sottoscritte da almeno una Consigliera nella IX legislatura



Distribuzione per materia delle leggi sottoscritte da almeno una Consigliera nella X Legislatura al 31/12/2014





Tabella 2c. Attività istituzionale (sindacato ispettivo) nel 2013: partecipazione femminile distribuita per materia (numero mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una consigliera).

MATERIE	2013							
	Mozioni				Ordini del giorno			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	1	2,2%	2	4%	2	2,0%
Assistenza e sicurezza sociale	1	10%	4	8,7%	4	8%	6	5,9%
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	0	0	3	6,5%	0	0	3	2,9%
Caccia - Pesca	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura	1	10%	1	2,2%	4	8%	5	4,9%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	0	0	0	0	1	1,0%
Industria - Commercio - Artigianato	0	0	1	2,2%	1	2%	5	4,9%
Istruzione e Formazione Professionale	0	0	2	4,3%	6	12%	7	6,9%
Lavoro - Movimenti migratori	1	10%	2	4,3%	6	12%	14	13,7%
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	0	0	1	2%	1	1,0%
Organizzazione regionale	2	20%	7	15,2%	1	2%	3	2,9%
Partecipazione e informazione	0	0	0	0	0	0	1	1,0%
Pianificazione territoriale - Urbanistica	1	10%	1	2,2%	0	0	0	0
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	0	0	4	8,7%	9	18%	27	26,5%
Programmazione	2	20%	3	6,5%	2	4%	2	2,0%
Sanità	1	10%	14	30,4%	8	16%	13	12,7%
Sport - Tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	1	10%	2	4,3%	5	10%	10	9,8%
Turismo	0	0	0	0	0	0	1	1,0%
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	1	2,2%	1	2%	1	1,0%
	10	100%	46	100 %	50	100 %	102	100 %

Distribuzione per materia delle mozioni sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2013



Disribuzione per materia degli ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nel 2013





Tabella 2c1. Attività istituzionale (sindacato ispettivo) nella IX Legislatura: partecipazione femminile distribuita per materia (numero mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una consigliera).

MATERIE	IX LEGISLATURA							
	Mozioni				Ordini del giorno			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	1	0,7%	3	1,4%	17	3,2%
Assistenza e sicurezza sociale	2	5,7%	10	7,2%	12	5,6%	34	6,3%
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	1	2,9%	5	3,6%	4	1,9%	21	3,9%
Caccia - Pesca	0	0	1	0,7%	0	0	2	0,4%
Cultura	3	8,6%	7	5,1%	9	4,2%	23	4,3%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	1	0,7%	2	0,9%	16	3,0%
Industria - Commercio - Artigianato	1	2,9%	10	7,2%	9	4,2%	35	6,5%
Istruzione e Formazione Professionale	6	17,1%	9	6,5%	19	8,9%	28	5,2%
Lavoro - Movimenti migratori	6	17,1%	10	7,2%	34	15,9%	58	10,8%
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	5	3,6%	4	1,9%	14	2,6%
Organizzazione regionale	3	8,6%	15	10,9%	19	8,9%	38	7,1%
Partecipazione e informazione	1	2,9%	1	0,7%	3	1,4%	10	1,9%
Pianificazione territoriale - Urbanistica	1	2,9%	2	1,4%	1	0,5%	5	0,9%
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	2	5,7%	13	9,4%	38	17,8%	122	22,6%
Programmazione	2	5,7%	5	3,6%	6	2,8%	13	2,4%
Sanità	3	8,6%	27	19,6%	26	12,1%	48	8,9%
Sport - Tempo libero	1	2,9%	1	0,7%	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	2	5,7%	10	7,2%	17	7,9%	35	6,5%
Turismo	0	0	0	0	0	0	3	0,6%
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	1	2,9%	5	3,6%	8	3,7%	17	3,2%
	35	100 %	138	100 %	214	100 %	539	100 %

Distribuzione per materia delle mozioni sottoscritte da almeno una Consigliera nella IX Legislatura



Distribuzione per materia degli ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nelle IX Legislatura





Tabella 2c2. Attività istituzionale (sindacato ispettivo) nella X Legislatura al 31/12/2014: partecipazione femminile distribuita per materia (numero mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una consigliera).

MATERIE	X LEGISLATURA - 2014							
	Mozioni				Ordini del giorno			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	2	2,7%	2	15,4%	3	4,5%
Assistenza e sicurezza sociale	0	0	2	2,7%	3	23,1%	4	6,0%
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	0	0	2	2,7%	0	0	0	0
Caccia - Pesca	0	0	0	0	0	0	1	1,5%
Controlli amministrativi	0	0	1	1,4%	1	7,7%	1	1,5%
Cultura	1	4,8%	1	1,4%	1	7,7%	3	4,5%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	1	0	0	0	3	4,5%
Industria - Commercio - Artigianato	1	4,8%	4	5,5%	0	0	4	6,0%
Istruzione e Formazione Professionale	1	4,8%	5	6,8%	0	0	0	0
Lavoro - Movimenti migratori	2	9,5%	2	2,7%	2	15,4%	6	9,0%
Opere pubbliche - Edilizia	4	19,1%	19	26,0%	0	0	8	11,9%
Organizzazione regionale	1	4,8%	2	2,7%	0	0	3	4,5%
Partecipazione e informazione	0	0	0	0	0	0	0	0
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	0	0	0	0	0	0	0
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	0	0	4	5,5%	2	15,4%	8	11,9%
Programmazione	1	4,8%	1	1,4%	0	0	1	1,5%
Sanità	6	28,6%	12	16,4%	1	7,7%	7	10,4%
Sport - Tempo libero	0	0	0	0	0	0	2	0
Trasporti e comunicazioni	1	4,8%	5	6,8%	0	0	7	10,4%
Turismo	0	0	0	0	0	0	1	1,5%
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	3	0	10	13,7%	1	7,7%	5	7,5%
	21	100 %	73	100 %	13	100 %	67	100 %

Distribuzione per materia delle mozioni sottoscritte da almeno una Consigliera nella X Legislatura al 31/12/2014



Distirbuzione per materia degli ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nella X Legislatura al 31/12/2014





Tabella 2d. Attività istituzionale (atti di indirizzo) nel 2013: partecipazione femminile distribuita per materia (numero interpellanze e interrogazioni sottoscritte da almeno una consigliera).

MATERIE	2013							
	Interpellanze				Interrogazioni			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	0	0	0	0	2	1,1%
Assistenza e sicurezza sociale	0	0	0	0	4	2,3%	4	2,2%
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	0	0	0	0	3	1,8%	3	1,6%
Caccia - Pesca	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura	0	0	0	0	5	2,9%	6	3,2%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	0	0	2	1,2%	4	2,2%
Industria - Commercio - Artigianato	0	0	0	0	6	3,5%	6	3,2%
Istruzione e Formazione Professionale	0	0	0	0	6	3,5%	7	3,8%
Lavoro - Movimenti migratori	0	0	0	0	36	21,1%	36	19,4%
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	0	0	6	3,5%	6	3,2%
Organizzazione regionale	0	0	0	0	3	1,8%	3	1,6%
Partecipazione e informazione	0	0	0	0	2	1,2%	2	1,1%
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	0	0	0	6	3,5%	6	3,2%
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	0	0	0	0	6	3,5%	6	3,2%
Programmazione	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanità	0	0	1	50%	53	31,0%	58	31,2%
Sport - Tempo libero	0	0	0	0	4	2,3%	4	2,2%
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0	10	5,8%	13	7,0%
Turismo	0	0	0	0	1	0,6%	1	0,5%
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	1	50%	18	10,5%	19	10,2
	0	0 %	2	100 %	171	100 %	186	100%

Distribuzione per materia delle interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2013



Distribuzione per materia delle interrogazioni sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2013





Tabella 2d1. Attività istituzionale (atti di indirizzo) nella IX Legislatura: partecipazione femminile distribuita per materia (numero interpellanze e interrogazioni sottoscritte da almeno una consigliera).

MATERIE	IX LEGISLATURA							
	Interpellanze				Interrogazioni			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	1	5,6%	15	2,3%	33	4,2%
Assistenza e sicurezza sociale	0	0	0	0	22	3,4%	30	3,8%
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	1	12,5%	1	5,6%	23	3,6%	27	3,4%
Caccia - Pesca	0	0	0	0	3	0,5%	5	0,6%
Cultura	0	0	0	0	24	3,7%	27	3,4%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	0	0	8	1,2%	12	1,5%
Industria - Commercio - Artigianato	0	0	0	0	20	3,1%	26	3,3%
Istruzione e Formazione Professionale	1	12,5%	1	5,6%	24	3,7%	32	4,0%
Lavoro - Movimenti migratori	1	12,5%	1	5,6%	102	15,9%	120	15,2%
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	2	11,1%	24	3,7%	33	4,2%
Organizzazione regionale	1	12,5%	3	16,7%	28	4,4%	41	5,2%
Partecipazione e informazione	0	0	0	0	10	1,6%	13	1,6%
Pianificazione territoriale - Urbanistica	1	12,5%	1	5,6%	16	2,5%	17	2,1%
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	1	12,5%	1	5,6%	14	2,2%	16	2,0%
Programmazione	1	12,5%	1	5,6%	6	0,9%	6	0,8%
Sanità	1	12,5%	3	16,7%	190	29,5%	215	27,2%
Sport - Tempo libero	0	0	0	0	16	2,5%	17	2,1%
Trasporti e comunicazioni	0	0	1	5,6%	44	6,8%	55	7,0%
Turismo	0	0	0	0	2	0,3%	5	0,6%
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	2	11,1%	52	8,1%	61	7,7%
	8	100%	18	100 %	643	100 %	791	100 %

Distribuzione per materia delle interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nella IX Legislatura



Distribuzione per materia delle interrogazioni sottoscritte da almeno una Consigliera nella IX Legislatura






Tabella 2d2. Attività istituzionale (atti di indirizzo) nella X Legislatura al 31/12/2014: partecipazione femminile distribuita per materia (numero interpellanze e interrogazioni sottoscritte da almeno una consigliera).

MATERIE	X LEGISLATURA							
	Interpellanze				Interrogazioni			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza e sicurezza sociale	0	0	0	0	4	7,8%	4	6,1%
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	0	0	0	0	1	2,0%	1	1,5%
Controlli amministrativi	0	0	0	0	1	2,0%	1	1,5%
Caccia - Pesca	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura	0	0	0	0	6	11,8%	6	9,1%
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	0	0	2	3,9%	2	3,0%
Industria - Commercio - Artigianato	0	0	0	0	1	2,0%	3	4,5%
Istruzione e Formazione Professionale	0	0	0	0	1	2,0%	1	1,5%
Lavoro - Movimenti migratori	1	100	1	50%	7	13,7%	8	12,1%
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	0	0	4	7,8%	4	6,1%
Organizzazione regionale	0	0	0	0	3	5,9%	3	4,5%
Partecipazione e informazione	0	0	0	0	0	0	1	1,5%
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	0	0	0	1	2,0%	1	1,5%
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmazione	0	0	0	0	2	3,9%	2	3,0%
Sanità	0	0	1	50%	11	21,6%	16	24,2%
Sport - Tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0	4	7,8%	9	13,6%
Turismo	0	0	0	0	2	3,9%	3	4,5%
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	0	0	1	2,0%	1	1,5%
	1	100%	2	100%	51	100 %	66	100 %

Disistribuzione per materia delle interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nella X Legislatura al 31/12/2014



Distribuzione per materia delle interrogazioni sottoscritte da almeno una Consigliera nella X Legislatura al 31/12/2014



7. LA DISCIPLINA DELLA PROROGATIO DEGLI ORGANI REGIONALI: QUALE SPAZIO DI INTERVENTO PER IL LEGISLATORE REGIONALE?

7.1. OGGETTO E SCOPO DELL'INDAGINE

Questa breve analisi si propone essenzialmente di esaminare la natura e l'ampiezza dei poteri esercitabili dai Consigli regionali in regime di *prorogatio*.

L'indagine verrà condotta sotto una duplice prospettiva ricostruendo, sia gli orientamenti principali espressi dalla Consulta in questa materia, sia i contenuti delle scelte effettuate dalle singole Regioni all'interno dei loro statuti per disciplinare la *prorogatio* delle rispettive assemblee legislative.

7.2. COSA SI INTENDE PER "PROROGATIO" E BREVE INQUADRAMENTO STORICO DELLA SUA DISCIPLINA

Con il termine "*prorogatio*" si fa riferimento a quell'istituto che consente ad un organo, anche se scaduto dalla carica, di conservare, sia pure entro determinati limiti, la titolarità dei propri poteri in attesa dell'insediamento del suo successore per evitare che, durante il periodo di *vacatio* di una determinata carica o di ritardo nel rinnovo di un organo, la continuità funzionale di quest'ultimo possa, in qualche modo, subire pregiudizi¹⁸.

Prima della riforma introdotta dalla legge costituzionale 1/99 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*) l'esclusione di una *prorogatio* dei Consigli regionali era contenuta all'interno del secondo comma dell'art. 3, della legge 108/1968 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*), in base al quale tali organi esercitavano "*le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma*".

Tale disposizione secondo la Consulta (sent. C.C. 468/91) doveva essere interpretata in armonia con la norma contenuta nel comma precedente, per la quale gli stessi Consigli regionali durano in carica cinque anni. Ciò significa che, se i Consigli sono abilitati a svolgere tutte le funzioni loro spettanti fino al 46° giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni ai fini del loro rinnovo, dopo tale data e fino alla loro cessazione essi dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in *prorogatio*.

¹⁸ Ved. sui limiti ai poteri degli organi di governo regionali in regime di prorogatio, *Venere Merendino*, diritto amministrativo.it <http://www.ildirittoamministrativo.it>.

Come ha avuto modo di precisare in una successiva pronuncia (sent. C.C. 515/95) la Consulta afferma che durante tale periodo (dal 45° giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni alla data di scadenza della legislatura) *si verifica, in sostanza, una fase di depotenziamento delle funzioni del Consiglio* derivanti da una sorta di bilanciamento, o di compromesso tra quel principio di rappresentatività connotato alle assemblee consiliari regionali in virtù della loro diretta investitura popolare e l'esigenza di garantire la continuità funzionale dell'assemblea legislativa.

Tale continuità esclude *che il depotenziamento possa spingersi ragionevolmente fino a comportare una indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso*, che potrà approvare durante tale periodo leggi connotate dai requisiti dell'indifferibilità e necessità.

Il quadro sopra delineato cambia radicalmente con l'approvazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*), in quanto la nuova formulazione dell'art. 123 Cost. attribuisce direttamente alla fonte statutaria la disciplina della forma di governo regionale al cui interno, secondo l'insegnamento della Corte (sent. C.C. 196/03)¹⁹, è da ricondurre anche la *prorogatio* degli organi elettivi regionali.

È quindi all'analisi degli statuti regionali che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione per esaminare le diverse scelte operate dalle regioni in questa materia e per individuare, attraverso l'esame degli orientamenti espressi dalla Corte, gli ambiti e i limiti di un legittimo esercizio della potestà legislativa regionale in questa materia.

7.3. ANALISI DELLE DISCIPLINE REGIONALI IN MATERIA DI PROROGATIO

Le diverse discipline legislative regionali²⁰ esistenti in materia di *prorogatio* del Consiglio regionale²¹ presentano dei contenuti ricorrenti che ne consentono la seguente classificazione.

In **Basilicata** la mancata approvazione di un nuovo statuto ha comportato l'assenza di un'autonoma disciplina in materia di *prorogatio* dell'assemblea legislativa²², il risalente statuto del 1971 (art. 29), infatti, non può che richiamare la disciplina della legge 108/68 prevedendo che *"Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo"*.

Esiste poi un gruppo di cinque Regioni che, pur avendo approvato un nuovo statuto dopo il 1999, si sono limitate a prevedere una generica proroga dell'assemblea legislativa sino:

¹⁹ Una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio delle Camere parlamentari.

²⁰ L'esame è stato limitato alle regioni a statuto ordinario.

²¹ La prorogatio dei poteri della Giunta regionale non costituisce l'oggetto specifico della presente indagine.

²² Anche l'art. 28 dello Statuto della Regione Lazio (l.r.stat. 1/2004) si limita a prevedere che *I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale*.

- alla proclamazione degli eletti (art. 18 Statuto Calabria);
- alla prima seduta del nuovo Consiglio (art. 33 Statuto Toscana);
- all'insediamento della nuova Assemblea Legislativa (art. 25 Statuto Liguria);
- alla riunione del nuovo Consiglio (art. 20 Statuto Piemonte);
- alla data di proclamazione degli eletti (art. 24 Statuto Puglia)

Pur in presenza di un termine di scadenza della *prorogatio* diversamente declinato, questo primo gruppo di statuti regionali approvati dopo il 1999 non interviene sulla natura e sui limiti della potestà legislativa esercitabile in regime di *prorogatio*.

La regione **Campania** prevede che il Consiglio regionale rimanga in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione sino all'insediamento dei nuovi organi nei casi di caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, di votazione di sfiducia, o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio (art. 46 statuto Campania).

Tre Regioni circoscrivono agli adempimenti urgenti e indifferibili l'attività legislativa in regime di *prorogatio*, che si estende:

- dallo scioglimento del Consiglio fino alla prima seduta della nuova assemblea legislativa (art. 30 Statuto **Lombardia**);

- dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura, o dall'approvazione della mozione di sfiducia, dal verificarsi dell'impedimento permanente, della morte, delle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale e delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali sino alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio regionale (art. 29 Statuto **Marche**);

- dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza naturale della legislatura e dai casi di scioglimento anticipato non previsti dal primo comma dell'art. 126 Cost. sino alla prima riunione del nuovo Consiglio (art. 32 Statuto **Molise**).

Due Regioni circoscrivono agli adempimenti urgenti e improrogabili l'attività legislativa in regime di *prorogatio*, che si estende:

- dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e sino all'atto di insediamento della nuova Assemblea nei casi ad esclusione dei casi di scioglimento anticipato (art. 27 Statuto **Emilia-Romagna**);

- dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti (art. 55 Statuto **Veneto**).

La regione **Abruzzo** prevede che le funzioni del Consiglio regionale, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, siano prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.

La Regione **Umbria**, infine, prevede che, successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato, i poteri dell'Assemblea legislativa uscente sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti per provvedere agli adempimenti improrogabili per legge o derivanti da situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi naturali (art. 44 Statuto Umbria).

I singoli statuti hanno, quindi, individuato le caratteristiche dell'attività legislativa esercitabile in regime di *prorogatio* ricorrendo a nozioni quali *l'ordinaria amministrazione, l'urgenza e l'indeferibilità, l'improrogabilità, la forza maggiore, la necessità.....*

Siamo di fronte a connotazioni dell'attività legislativa di natura qualitativa, che affidano all'attività interpretativa il compito di definirne di volta in volta i contenuti rispetto alle singole fattispecie, che comportano innegabili margini di incertezza nella loro applicazione.

Si tratta di verificare a questo punto se l'orientamento della Consulta in questa materia consentirebbe una disciplina statutaria della *prorogatio*, tale da attenuare i margini di incertezza della sua successiva applicazione, o se la natura dell'istituto escluda la possibilità di perseguire questo obiettivo.

7.4. Analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di prorogatio delle Assemblee legislative regionali

Nell'arco di una decina di anni dal 2003 al 2014 la Corte ha avuto modo di precisare il proprio orientamento in materia di *prorogatio* dei Consigli regionali all'interno di tre importanti pronunce²³, che riassumono la sua posizione in questa materia.

SENT. C.C. N. 196 DEL 2003

All'interno della sentenza n. 196 del 2003 la Corte stabilisce due principi fondamentali in materia di *prorogatio* degli organi elettivi regionali, che attengono rispettivamente alla natura della fonte di tale disciplina e ai limiti di cui deve essere garantito il rispetto:

- *la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fundamentalmente di competenza dello statuto della Regione²⁴, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio delle Camere parlamentari;*

²³ Sentenze C.C. n. 196 del 2003, n. 86 del 2010, n. 181 del 2014.

²⁴ Vengono conseguentemente dichiarati incostituzionali per violazione dell'art. 123 Cost.:

- l'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (*Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali*), nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'art. 3 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*);

- l'art. 1 della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (*Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali*).

- è ovvio, peraltro, che gli statuti, nel disciplinare la materia, dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenza n. 304 del 2002).

L'individuazione della fonte statutaria per la disciplina dei poteri legislativi esercitabili dai Consigli regionali in regime di *prorogatio*, ovvero *nell'intervallo tra la loro scadenza naturale o anticipata e l'entrata in vigore del nuovo organo eletto*, si accompagna originariamente quindi ad un esplicito richiamo all'armonia con i principi ricavabili dalla Corte.

Tale richiamo, lungi dal costituire una mera riaffermazione dell'esigenza di rispetto della Carta costituzionale, finirà col far sentire i suoi effetti sulla natura dell'effettivo potere di intervento normativo riconosciuto alle regioni in questa materia.

La pronuncia contiene altresì una importante precisazione in merito all'individuazione della fonte competente a disciplinare la natura delle funzioni esercitabili a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali, in base alla quale *l'esercizio delle funzioni regionali fino alla nuova elezione rientra in linea di principio nella competenza statutaria della Regione, salvi i limiti che la Regione stessa incontra in forza della competenza statale esclusiva in materia giurisdizionale, stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione*.

La scadenza anticipata della legislatura può, infatti, essere determinata da un annullamento delle elezioni regionali, che integra pertanto un ulteriore presupposto di quel regime di *prorogatio*, la cui disciplina compete alla fonte statutaria.

SENT. C.C. N. 68 DEL 2010

La sentenza n. 68 del 2010 riveste una importanza fondamentale nella definizione dell'orientamento della Corte in quanto le sue conclusioni si pongono come un'ulteriore sviluppo di alcune posizioni espresse nelle precedenti pronunce.

La decisione risulta particolarmente interessante perché la Consulta perviene alla dichiarazione di incostituzionalità di due leggi approvate in un regime di *prorogatio* rispetto al quale lo Statuto regionale²⁵ non prevedeva alcuna attenuazione dei poteri dell'Assemblea legislativa.

Il percorso argomentativo della Consulta parte da una premessa di natura storica.

Nel periodo precedente alla modificazione introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*), ovvero prima dell'attribuzione agli statuti regionali della competenza a disciplinare la *prorogatio* dei loro organi, l'art. 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*), disponeva semplicemente che i Consigli «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver

²⁵ L'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, dispone che, «in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale».

luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma».

In questo ordinamento in cui la *prorogatio*, espressamente prevista per le Camere (artt. 61, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost.) risultava invece esclusa per le Assemblee legislative regionali, la giurisprudenza costituzionale aveva invece riconosciuto, *al fine di garantire la continuità funzionale di queste ultime, che anche i Consigli regionali, durante la fase pre-elettorale e fino alla loro sostituzione, disponessero «di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio» (sentenza n. 468 del 1991).*

Tale posizione è stata ribadita dalla successiva sentenza n. 515 del 1995, nella quale questa Corte ha coniugato il principio della rappresentatività politica del Consiglio regionale «con quello della continuità funzionale dell'organo, continuità che esclude che il depotenziamento possa spingersi ragionevolmente fino a comportare una indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso».

L'art. 86, comma 3 dello Statuto dell'Abruzzo non conteneva un'espressa limitazione²⁶ ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale nel periodo successivo alla indizione delle elezioni, tuttavia tale disposizione non poteva che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali.

Se questi limiti al potere legislativo regionale sono configurabili pur in assenza di una loro esplicita previsione, la loro esistenza troverà la propria giustificazione in una sorta di immanenza all'istituto della *prorogatio*, come testualmente affermato dalla Consulta:

Nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili²⁷, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori....

²⁶ Come, invece, è stato opportunamente previsto in forma espressa da alcuni statuti regionali, restringendo – sia pure attraverso scelte linguistiche diversificate – i poteri consiliari ai soli adempimenti urgenti e indifferibili (si vedano gli artt. 27, settimo comma, dello statuto dell'Emilia-Romagna, 30 dello statuto della Lombardia, 29 dello statuto delle Marche, 44, terzo comma, dello statuto dell'Umbria).

²⁷ Sembrerebbe quindi che l'urgenza e l'indispensabilità dovrebbero connotare comunque il legittimo esercizio della potestà legislativa regionale in regime di *prorogatio*, anche se alla dichiarazione di incostituzionalità delle due leggi regionali la Corte perviene per il solo fatto di essere state approvate durante tale periodo indipendentemente dalla riconosciuta assenza di tali presupposti. A questo proposito si segnala che durante i 5 mesi della prorogatio del Consiglio regionale del Lazio sono state approvate sei leggi di cui soltanto tre attinenti alla manovra di bilancio (rendiconto, legge finanziaria, bilancio di previsione sembrerebbero soddisfare tali requisiti di urgenza e indispensabilità. La legge n. 2 del 5 marzo 2010 (*Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a.*), la legge n. 30 del 2009, recante *Modifica della Legge regionale 6 luglio 1998, n.24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche*, e la legge n. 1 del 2010, recante *Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche* non sono state impugnate dal governo.

L'importanza di questo istituto nella configurazione della forma di governo della Regione è stata affermata da questa Corte nella sentenza n. 196 del 2003, con il riconoscimento di una riserva di statuto, cui spetta disciplinare la prorogatio, pur sempre «in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione».

L'esigenza di garantire il rispetto di questa armonia induce la Corte nel 2010 alla individuazione di limitazioni all'esercizio della potestà legislativa regionale immanenti alla ratio dell'istituto della *prorogatio*.

La sensazione iniziale è che l'istituto della *prorogatio*, la cui disciplina è stata esplicitamente attribuita agli statuti regionali, lasci ben poco spazio ad una discrezionalità legislativa regionale, costretta a garantire il rispetto di limiti immanenti all'istituto medesimo²⁸.

Dalla lettura della pronuncia è possibile pervenire ad ulteriori precisazioni:

- la *prorogatio* delle assemblee legislative regionali viene estesa a tutte le ipotesi di scadenza della legislatura e non ai soli casi di scioglimento anticipato;

- la Corte parla di un dovere dei Consigli regionali all'assunzione *nell'immediata vicinanza al momento elettorale di determinazioni del tutto urgenti o indispensabili*, autorizzando implicitamente il legislatore regionale ad anticipare l'introduzioni delle limitazioni che connotano il regime della *prorogatio* nel periodo che immediatamente precede la scadenza della legislatura.

SENT. C.C. N. 181 DEL 2014

La Corte, dopo aver richiamato la propria precedente giurisprudenza secondo la quale «L'istituto della *prorogatio* [...] non incide [...] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n.196 del 2003), dichiara l'inammissibilità della impugnazione governativa di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, ma prima della scadenza della legislativa in assenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità.

La Corte osserva infatti che nell'ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia non sia rinvenibile una disciplina che attenui nella fase pre-elettorale le competenze del Consiglio regionale.

Questo silenzio si pone in contrasto con l'esigenza di assicurare *che il consiglio regionale, «nell'immediata vicinanza al momento elettorale», debba «limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili» e «astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (sentenza n. 68 del 2010), ma spetta al legislatore regionale individuare la soluzione normativa più idonea a salvaguardare tale esigenza:*

²⁸ Ved. *Prorogatio* del Consiglio regionale e "limiti immanenti, Gianmario Demuro, le Regioni 2010.

- introducendo una norma analoga a quella dell'art. 3, comma 2, della legge n. 108 del 1968, oppure prevedendo che il decreto di indizione delle elezioni disponga, contestualmente, anche lo scioglimento del Consiglio regionale in carica (con conseguente applicazione del regime di prorogatio), ovvero definendo altra regolamentazione adeguata allo scopo.

7.5. Ricorso governativo contro la l.r. 21 maggio 2014 n. 32 della Regione Abruzzo

All'orientamento consolidato della Corte in materia di *prorogatio* degli organi regionali si è recentemente richiamato il governo (luglio 2014) per giustificare l'impugnazione²⁹ della l. r. 21 maggio 2014, n.3³⁰ dell'Abruzzo approvata a ridosso dello svolgimento delle elezioni regionali del 25 maggio 2014 per l'assenza di quei requisiti di urgenza e indifferibilità imposti dallo Statuto regionale³¹.

In particolare il governo ha osservato che:

spetta al Consiglio Regionale «selezionare le materie da disciplinare in conformità alla natura della prorogatio, limitandole ad oggetti la cui disciplina fosse oggettivamente necessaria ed urgente» e ha fatto riferimento ai lavori preparatori per verificare se fossero state adottate «specifiche argomentazioni in tal senso» (sentenza n. 68/2010, par. 4.5.).

Possono quindi essere approvati in regime di prorogatio solo gli atti costituzionalmente dovuti, quali il recepimento di una Direttiva comunitaria direttamente vincolante per le Regioni o progetti di legge che presentano i caratteri dell'indifferibilità ed urgenza, quali ad esempio il bilancio di previsione, l'esercizio provvisorio o una variazione di bilancio.

²⁹ Il testo del ricorso è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=9346>

³⁰ Il titolo della legge regionale recita: “*Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014*”

³¹ L'art. 86, comma 3 dello Statuto della Regione Abruzzo recita:

“3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura:

a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;

omissis”

7.6. LA POSIZIONE ESPESSA IN MATERIA DI PROROGATIO DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA INSTAURATO A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL PIEMONTE DEL 2010

All'interno della recente sentenza del 6 marzo 2014, n. 392 pronunciata dal Tar Piemonte sez. prima³² a seguito dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza posto per ottenere l'esecuzione della precedente pronuncia con la quale aveva provveduto ad annullare le elezioni regionali del Piemonte del 2010³³, il giudice amministrativo ha avuto modo di ribadire, facendolo proprio, l'orientamento espresso dalla Corte in materia di *prorogatio*:

- *in mancanza di una disciplina statutaria applicabile in via diretta o analogica alla fattispecie in esame, si deve fare applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico;*

- il principio "*di rappresentatività*" correlato al principio di sovranità popolare di cui all'art. 1 della Costituzione *deve essere bilanciato con quello di "continuità funzionale" degli organi elettivi, implicito nella natura di ente costituzionale necessario dell'ente regionale, il quale vale sia a salvaguardare l'attività pregressa svolta dagli organi elettivi dall'atto del proprio insediamento fino alla pronuncia di annullamento dell'elezione, sia a consentire ai medesimi, durante il periodo successivo intercorrente tra il predetto annullamento e le nuove elezioni, di continuare a svolgere talune (limitate) funzioni;*

- IN PARTICOLARE, TALE BILANCIAMENTO È STATO OPERATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE LIMITANDO I POTERI DEGLI ORGANI ELETTIVI, IN TALE PERIODO INTERTEMPORALE, AL COMPIMENTO DEI SOLI ATTI CONNOTATI DA INDIFFERIBILITÀ ED URGENZA.

7.7. CONCLUSIONI

Abbiamo già anticipato che il margine di discrezionalità del legislatore regionale nella disciplina dei poteri esercitabili dal Consiglio o dalla Giunta regionale durante la loro *prorogatio* risulta sensibilmente attenuato dal riconoscimento della sussistenza da parte della Consulta di alcuni limiti immanenti a tale istituto, in base ai quali durante tale periodo gli organi regionali possono legittimamente adottare provvedimenti connotati dai requisiti della *necessità, urgenza, indifferibilità* (sent. C.C. n.68 del 2010).

³² Il testo della sentenza è consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KVNTBDDWBYPPEHRVAK3UTPJ2E&q=>

³³ Sentenza Tar Piemonte, sez. prima, n. 66 del 15 gennaio 2014.

Il testo della sentenza è consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BFMP4WWMYR5K4HTETRFWIM6WBA&q=>

Siamo di fronte a concetti di natura generale dal cui utilizzo difficilmente il legislatore regionale riuscirà a sottrarsi e la cui applicazione al caso concreto presupporrà delle scelte di merito dell'interprete che sconteranno un certo margine di incertezza.

Concretamente le nozioni utilizzate dai legislatori regionali per disciplinare l'attenuazione dei poteri dei loro organi in regime di prorogatio sono risultate le seguenti: *ordinaria amministrazione, urgenza, indifferibilità, improrogabilità, forza maggiore, necessità*.

Tali nozioni, pur essendo riconducibili a fattispecie analoghe, non risultano integralmente sovrapponibili.

Un atto di straordinaria amministrazione³⁴, a titolo esemplificativo, può essere urgente e come tale essere adottabile da una Regione il cui statuto prevede la possibilità dell'adozione di atti urgenti in regime di *prorogatio*.

Esiste quindi un ambito di scelta del legislatore statutario in materia di *prorogatio* dei suoi organi ma le nozioni a sua disposizione non sembrerebbero in grado di eliminare quell'incertezza che connota la loro interpretazione.

Gli ambiti in cui il legislatore regionale trova la possibilità di un più efficace esercizio dei suoi poteri afferiscono, invece, rispettivamente:

- all'individuazione del *dies a quo* e del *dies ad quem* dei termini di durata del regime di *prorogatio* con la possibilità di una sua estensione al periodo preelettorale;
- alla esplicita previsione e disciplina all'interno dello statuto della pluralità di fattispecie che segnano l'inizio della *prorogatio*, come ad es. l'annullamento delle elezioni regionali.

³⁴ Parere *pro veritate* circa la nomina dei vertici delle Aziende del Servizio sanitario della Calabria da parte della Giunta regionale in regime di *prorogatio*, Michele Ainis, www.regioni.it.

LA DISCIPLINA DELLA PROROGATIO ALL'INTERNO DEGLI STATUTI REGIONALI

ABRUZZO

Statuto reg. 28 dicembre 2006 Statuto della Regione Abruzzo

Art.14

(La Composizione del Consiglio)

3. I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione; fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Art.86

(L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione)

1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.

2. NEI CASI DI ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI, LA GIUNTA REGIONALE INDICE LE NUOVE ELEZIONI ENTRO TRE MESI, PROVVEDE ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI PROPRIA COMPETENZA E AGLI ATTI IMPROROGABILI DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL NUOVO CONSIGLIO.

3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura:

a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;

b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

4. Nei casi di cui al comma 3 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale.

CALABRIA

Legge regionale 19 novembre 2004 n. 25 Statuto della Regione Calabria

Art. 18

(Convalida degli eletti)

I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Art. 33

(Presidente della Giunta regionale)

7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.

TOSCANA

Statuto reg. 11 febbraio 2005 Statuto della Regione Toscana

Art. 33

(Durata in carica)

7. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, PRESIEDUTA DAL VICEPRESIDENTE, ESERCITANO LE FUNZIONI PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE ANTICIPATA DEL PRESIDENTE, RISPETTIVAMENTE FINO ALLA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO E FINO ALLA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE.

8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'articolo 126, comma primo, della Costituzione.

LIGURIA

L.R.Stat. 3 maggio 2005, n.1 Statuto della Regione Liguria

Art.25

(Proroga dei poteri dell'Assemblea Legislativa)

1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea Legislativa sono prorogati i poteri della precedente.

CAMPANIA

L.R. 28 maggio 2009, n. 6 Statuto della Regione Campania

Art.46

(Presidente della Giunta regionale)

7. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, il vice-presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 31 marzo 2005, n. 13 Statuto della Regione Emilia-Romagna

Art. 27

(Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale)

7. Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.

Art. 48

(Prorogatio)

1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.

LOMBARDIA

L.R.Stat. 30 agosto 2008, n. 1 Statuto d'autonomia della Lombardia

Art. 30

(Proroga delle funzioni)

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale:

a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili;

b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

omissis

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura.

LAZIO

L.R.Stat. 11 novembre 2004, n. 1 Nuovo Statuto della Regione Lazio

Art. 28

(I consiglieri)

1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

Art. 45

(Composizione e durata in carica)

6. La Giunta dimissionaria ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dell'articolo 43, comma 2, dell'articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

MARCHE

L.R.Stat. 8 marzo 2005, n. 1 Statuto della Regione Marche

Art. 29

(Prorogatio degli organi regionali)

1. Fermi restando i termini di durata degli organi elettivi regionali stabiliti con legge della Repubblica, in tutti i casi in cui bisogna procedere alla rielezione degli organi regionali valgono le seguenti disposizioni:

a) i poteri del Consiglio - Assemblea legislativa sono prorogati sino alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio - Assemblea legislativa;

b) i poteri del Presidente e della Giunta sono prorogati sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.

2. Il Consiglio - Assemblea legislativa esercita poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti:

a) a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura;

b) a partire dal verificarsi di una delle circostanze previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 10.

3. Nei periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 2 il Presidente o, nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Vicepresidente, e la Giunta regionale esercitano poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

4. Il Presidente neoeletto esercita funzioni di ordinaria amministrazione dal momento della sua proclamazione e fino alla nomina della nuova Giunta.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione.

MOLISE

L.R. 18 APRILE 2014, N. 10 STATUTO DELLA REGIONE MOLISE

Art. 32

(Poteri del Consiglio regionale alla sua scadenza o in caso di scioglimento anticipato)

1. I poteri del Consiglio regionale, decorso il quarantaseiesimo giorno antecedente alla sua scadenza, sono limitati agli affari urgenti e indifferibili. Alla scadenza naturale della legislatura e nei casi di scioglimento anticipato non previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, i medesimi poteri sono prorogati sino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

2. In caso di annullamento delle elezioni i poteri del Consiglio regionale sono limitati agli adempimenti urgenti ed indifferibili.

Art. 36

(Mozione di sfiducia. Cessazione del Presidente e della Giunta regionale)

1. In ogni momento, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione anticipata del Presidente, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Entro tre mesi dall'approvazione della mozione di sfiducia sono indette le nuove elezioni.

3. Comportano altresì le dimissioni della Giunta regionale e l'indizione delle elezioni entro tre mesi gli altri eventi previsti dalla Costituzione come causanti lo scioglimento del Consiglio regionale.

4. Fatti salvi i casi previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale restano in carica, per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili, sino alla proclamazione del nuovo Presidente. I medesimi poteri sono esercitati alla scadenza della legislatura e nel caso di annullamento delle elezioni.

5. In caso di rimozione, decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

PIEMONTE

L.R.STAT. 4 MARZO 2005, n. 1 STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Art. 20

(Prima seduta del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il Consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente.

omissis

Art. 52

(Sfiducia al Presidente della Giunta regionale)

omissis

3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.

PUGLIA

L.R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia

Art. 24

(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale)

omissis

5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di proclamazione degli eletti.

Art. 41

(Presidente della Giunta regionale)

7. Dopo la scadenza del Consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia del Presidente della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta, per l'ordinaria amministrazione.

8. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età e la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

UMBRIA

L.R. 16 aprile 2005, n. 21 Nuovo Statuto della Regione Umbria

Art. 44

(Prima seduta)

1. L'Assemblea legislativa tiene di diritto la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Ove il Consigliere più anziano non vi provveda, la convocazione è disposta da almeno un quinto dei Consiglieri per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

3. La Presidenza provvisoria dell'Assemblea legislativa fino alla elezione del Presidente è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti. Fungono da segretari i due Consiglieri più giovani.

4. Successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato i poteri dell'Assemblea legislativa uscente sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Durante tale periodo l'Assemblea legislativa provvede agli adempimenti improrogabili per legge o derivanti da situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi naturali.

Art.71

(Mozione di sfiducia)

1. L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. L'approvazione della mozione comporta le dimissioni del Presidente della Giunta, lo scioglimento dell'Assemblea legislativa e l'indizione di nuove elezioni congiunte dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta.

2. Il Presidente e la Giunta regionale dimissionari rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.

omissis

VENETO

L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto

Art. 55

(Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale)

3. In caso di scioglimento, il Consiglio resta in carica fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti e improrogabili.

4. Dopo la scadenza del Consiglio, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

BASILICATA

L. 22 maggio 1971, n. 350 Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.

Art. 29

SALVO I CASI DI ANTICIPATO SCIoglimento, IL CONSIGLIO ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI FINO AL QUARANTASEIESIMO GIORNO ANTERIORE ALLA DATA DI ELEZIONE PER IL SUO RINNOVO.